

COMUNE DI ROCCELLA JONICA

CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**OGGETTO:** Approvazione Regolamento Canone Unico Patrimoniale

L'anno 2022 addì trenta del mese di giugno alle ore 16,35 convocato ai sensi degli artt. 39 commi 1 e 3 e 50 comma 2 D.Lvo n. 267/2000 e degli artt. 10 comma 5, 16 comma 1 lett. b) dello Statuto Comunale come da avvisi scritti in data 23.06.2022 prot. n. 7916 consegnati a domicilio dal Messo Comunale, giusta sua dichiarazione, si è riunito presso la sala consiliare del Comune, sotto la presidenza del Presidente del Consiglio Comunale, in seduta straordinaria di prima convocazione, il Consiglio Comunale composto dai Sigg.:

N. Ord	Cognome e Nome	PRES. (Si-No)	N. Ord	Cognome e Nome	PRES (Si-No)
1)	Zito Vittorio	Si	8)	Chiefari Fabrizio	No
2)	Scali Francesco	Si	9)	Cartolano Domenico	Si
3)	Cianflone Alessandra	No	10)	Alvaro Gabriele	Si
4)	Falcone Bruna	Si	11)	Bruzzese Domenico	Si
5)	Circosta Paola	Si	12)	Nesci Teresa	No
6)	Ursino Antonio	Si	13)	Ursino Giuseppe	Si
7)	Melcore Chiara	Si			

Presenti n°: 10**Assenti n°: 3**

Partecipa, con funzioni verbalizzanti, il Segretario Generale, dr.ssa Nausica Filippone ;

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Constatato che, essendo il numero dei presenti di 11 su 12 Consiglieri assegnati al Comune e su 12 Consiglieri in carica, più il Sindaco, l'adunanza è legale ai sensi del D.L.vo n° 267/2000 e del vigente Statuto Comunale;

Premesso che la presente proposta di deliberazione;

- **Non richiede** alcun parere preventivo in quanto trattasi di mero atto d'indirizzo.
- **Richiede** il parere preventivo in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del Servizio interessato, e che risulta FAVOREVOLE, per come riportato in allegato alla presente;
- **Comporta** riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente richiede il parere preventivo in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria che risulta FAVOREVOLE per come riportato in allegato alla presente;
- **Non comporta** riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente e non richiede il parere preventivo in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti;

DICHIARA APERTA LA SEDUTA

ed invita il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Durante la trattazione del presente punto dell'O.d.G. sono presenti il Sindaco Zito e n. 9 consiglieri (Assenti giustificati i consiglieri Cianflone A., Chiefari F., Nesci T.). Assume la presidenza il Presidente del Consiglio Comunale Ursino Francesco.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

da la parola al Sindaco dott. Vittorio Zito. Prende la parola il Sindaco che propone la trattazione e la discussione congiunta dei punti all'ordine del giorno dal n. II al n. VIII compreso. Il Presidente del Consiglio Comunale precisa che si voterà separatamente.

Successivamente riprende la parola il Sindaco il quale rileva che “la novità di questo anno è il canone unico che unisce una serie di imposte che ci sono, in realtà, sempre state come quella riguardante l'occupazione degli spazi e l'imposta sulla pubblicità e le pubbliche affissioni. Il nostro regolamento è un regolamento tipico. Abbiamo previsto anche esenzioni per determinate situazioni quali occupazioni nel caso di eventi patrocinati dal Comune laddove sussistano finalità di rilievo pubblico meritevoli di tutela ad esempio. E' importante avviare, però, anche la riscossione, perché non ha senso prevedere le imposte se poi non siamo organizzati per riscuoterle.

Alvaro: “Per quanto riguarda i regolamenti ho sempre detto che noi siamo sempre favorevoli perché si tratta di strumenti che mettono ordine disciplinando in modo organico una materia, facendo chiarezza. Sulle tariffe voteremo contro anche perché non essendo stata convocata una commissione in merito non sappiamo di fatto quanto incidono. Quanto all'IRPEF chiediamo, se possibile, di abbassarla dal momento che è facoltà del Comune istituirla e tutto è aumentato, in una contingenza economica piuttosto critica. Per quanto riguarda l'IMU sono anche per una riduzione, abbiamo anche proposto come poter abbassare, eventualmente avviando un monitoraggio costante di spese, consulenze e servizi. Non penso che ciò vada a discapito di un miglioramento dei servizi, dal momento che già adesso ci sono critiche da parte delle periferie e delle contrade”. A riprova il Consigliere Alvaro si sofferma ad illustrare al Consiglio uno studio riguardante l'approvazione di tariffe più contenute in molti altri Comuni calabresi e aggiunge: “Siamo contenti del canone di riduzione previsto per gli studenti fuori sede però secondo me ci vuole una programmazione a lungo termine. Sono favorevole al punto 7 dell'ordine del giorno.

Successivamente interviene il Consigliere Ursino Giuseppe: “Mi trovo d'accordo con il Consigliere Alvaro. Devo registrare alcune incongruenze sull'IMU”. A detto proposito il Consigliere Ursino produce agli atti apposita nota allegata alla presente.

Segue l'intervento del Consigliere Bruzzese: “Vorrei invitare la maggioranza a tenere presente che dopo il Covid la situazione del tessuto economico è ancora più critica pertanto si richiederebbe una maggiore sensibilità verso gli anziani e i non abbienti. Quanto alle tariffe, inviterei l'Amministrazione a valutare che non ha senso tenere alte le tariffe e molte persone non sono in condizione di pagare”.

Successivamente riprende la parola il Sindaco: “Noi siamo convinti che il Patto di fiducia tra Ente e cittadinanza ci sia sempre stato e ci sia ancora, in quanto consolidandosi nel tempo, ha fatto nascere un senso civico tale da rendere i cittadini consapevoli che l'Ente per erogare i servizi deve riscuotere le tasse, portandoli così a rispondere in modo collaborativo e partecipe.

Esauriti gli interventi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, N. 160 (Legge di Bilancio 2020), il quale reca la disciplina del nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e testualmente recita: “*A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.*”

Richiamata la disciplina inerente il suddetto “canone”, contenuta nei commi da 816 a 836 del succitato art. 1 della legge 27 dicembre 2019, N. 160;

Visto l'art. 1, comma 821, della citata legge 27 dicembre 2019, N. 160 il quale testualmente recita: “Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 in cui devono essere indicati:

a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari;

b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie;

c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune;

d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni;

e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie;

f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847;

g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;

h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, né superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.”

Visto l'art. 52, comma 1, del D.Lgs. N. 446/97 il quale stabilisce che: *«Le Province ed i Comuni possono disciplinare con Regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;*

Visto inoltre che

- l'art. 106, comma 3-bis, del D.L. 19 maggio 2020, N. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, ha differito il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2021/2023 da parte degli Enti Locali al 31 Gennaio 2021.
- l'art. unico, D.M. Ministero dell'Interno 24 dicembre 2021 (pubblicato in G.U. n. 309 del 30 dicembre 2021) il quale dispone: “1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2022”;
- l'art. 3, c. 5-sexiesdecies, D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 (convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15 il quale dispone: “5-sexiesdecies. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali, previsto all'articolo 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da ultimo differito ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 24 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 309 del 30 dicembre 2021, è prorogato al 31 maggio 2022.”;
- l'art. unico, D.M. Ministero dell'Interno 31 maggio 2022 (pubblicato in G.U. n. 127 del 1° giugno 2022) il quale dispone: “1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022/2024 da parte degli enti locali è differito al 30 giugno 2022”;

Visto l'art. 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, N. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, N. 214 che prevede che *“a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si*

riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno.”

Visto il “Regolamento Comunale per la disciplina generale delle entrate” di cui all’art. 52 del D.Lgs.15 dicembre 1997, N. 446, approvato con Deliberazione Consiliare N° 10 in data 24 marzo 1999 e modificato con Deliberazione Consiliare N° 18 in data 24 giugno 1999;

Atteso che l’approvazione dei Regolamenti rientra nella competenze del Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs.18 agosto 2000, N. 267;

Acquisito, sulla proposta di Deliberazione, il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, modificato dall'art. 3, 1° comma, del D.L. 10.10.2012, n. 174, convertito in L. 7.12.2012, n. 213, come riportato in calce alla presente;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il D.Lgs: 118/2011;

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Con la seguente votazione palese per alzata di mano che ha dato il seguente risultato :

- presenti n. 10 (dieci)
- astenuiti n. 0 (zero)
- votanti n. 10 (dieci)
- favorevoli n. 10 (dieci)
- contrari n. 0 (zero)

DELIBERA

- 1) **di Approvare ed Accettare** la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale, nonché motivazione del dispositivo del presente atto;
- 2) **di Approvare** il «**Regolamento Comunale del nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria**», allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale, ai sensi del combinato disposto delle norme citate in premessa e che si compone di n. 90 articoli;
- 3) **di Dare Atto** che il suddetto Regolamento Comunale entra in vigore il giorno 1 Gennaio 2022, a condizione che sia stato rispettato il termine di cui al successivo punto 5) del presente dispositivo;
- 4) **di Dare Altresi' Atto** che per quanto non disciplinato dal Regolamento si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia di canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria recate dall’art. 1, commi 816 e seguenti della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché dalle altre disposizioni richiamate nelle norme suddette;
- 5) **di Dare Atto** che copia della presente Deliberazione, ai sensi dell'art. 13, comma 15- ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dovrà essere inserita nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro il termine perentorio del 14 Ottobre 2022;
- 6) **di Dare Atto** che, con successiva Deliberazione, si procederà alla definizione e approvazione delle tariffe del canone nel rispetto del Regolamento approvato con il presente atto e delle esigenze di bilancio;
- 7) **di prendere Atto** che sul presente documento sono stati acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, previsti dall’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni;
- 8) Di dichiarare con separata e successiva votazione - avente il seguente esito:

presenti n. 10 (dieci)
astenuti n. 0 (zero)
votanti n. 10 (dieci)
favorevoli n. 10 (dieci)
contrari n. 0 (zero)

la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma quarto, del D.Lgs. 267/2000.

COMUNE DI ROCCELLA JONICA
Città Metropolitana di Reggio Calabria



**REGOLAMENTO PER L'INTRODUZIONE
E L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE,
AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA**

.....

Approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 21 del 30.06.2022

INDICE

TITOLO I – NORME GENERALI

Art. 1 – Oggetto

Art. 2 – Classificazione del Comune

TITOLO II – NORME RELATIVE ALLA GESTIONE

Art. 3 – Forme di gestione

Art. 4 – Funzionario responsabile

Art. 5 – Concessione del servizio

TITOLO III – CANONE UNICO OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO

Art. 6 – Presupposto del canone

Art. 7 – Distinzione delle occupazioni ed atto di concessione

Art. 8 – Domanda di occupazione

Art. 9 – Istruttoria della domanda e rilascio dell'atto di concessione

Art. 10 – Termini per la definizione del procedimento

Art. 11 – Rilascio della concessione

Art. 12 – Contenuto ed efficacia del provvedimento

Art. 13 – Obblighi del Concessionario

Art. 14 – Decadenza ed estinzione della concessione

Art. 15 – Rimozione occupazioni abusive

Art. 16 – Rinnovo della concessione

Art. 17 – Tariffe

Art. 18 – Tariffa standard annua

Art. 19 – Tariffa standard giornaliera

Art. 20 – Tariffa per le occupazioni permanenti relative a servizi di pubblica utilità

Art. 21 – Criteri per la determinazione della tariffa del canone

Art. 22 – Classificazione delle strade

Art. 23 – Coefficienti tariffari

Art. 24 – Durata delle occupazioni

Art. 25 – Modalità di applicazione del canone sulle occupazioni del suolo pubblico

Art. 26 – Soggetto passivo

Art. 27 – Riduzioni

Art. 28 – Esenzioni

TITOLO IV -PARTE I- CANONE UNICO PUBBLICITA'

Art. 29 – Presupposto del canone

Art. 30 – Soggetto passivo

Art. 31 – Modalità di applicazione del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari

Art. 32 – Pubblicità eseguita su fabbricati ed aree di proprietà comunale

Art. 33 – Domanda di inizio pubblicità

Art. 34 – Istruttoria della domanda e rilascio dell'atto di autorizzazione

Art. 35 – Termini per la definizione del procedimento

Art. 36 – Rilascio dell'autorizzazione

Art. 37 – Contenuto ed efficacia del provvedimento

Art. 38 – Obblighi del soggetto autorizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari

Art. 39 – Decadenza ed estinzione dell'autorizzazione

Art. 40 – Rimozione esposizioni abusive

Art. 41 – Rinnovo della concessione

Art. 42 – Tariffe

Art. 43 – Tariffa standard annua e giornaliera

- Art. 44 – Pubblicità ordinaria
- Art. 45 – Pubblicità effettuata con veicoli
- Art. 46 – Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni
- Art. 47 – Pubblicità varia
- Art. 48 – Riduzioni
- Art. 49 – Esenzioni
- Art. 50 – Limitazioni e divieti in materia di pubblicità
- Art. 51 – Limitazioni sulla pubblicità fonica
- Art. 52 – Limiti alla pubblicità mediante distribuzioni e mediante esposizione di striscioni posti trasversalmente alle vie e piazze pubbliche

PARTE II CANONE UNICO PUBBLICHE AFFISSIONI

- Art. 53 – Istituzione del servizio
- Art. 54 – Soggetto passivo del diritto sulle pubbliche affissioni
- Art. 55 – Suddivisione del territorio comunale
- Art. 56 – Piano degli impianti
- Art. 57 – Misura del diritto sulle pubbliche affissioni
- Art. 58 – Pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni – Recupero somme
- Art. 59 – Riduzioni del diritto
- Art. 60 – Esenzioni dal diritto
- Art. 61 – Modalità di esecuzione delle pubbliche affissioni
- Art. 62 – Consegnà del materiale da affiggere
- Art. 63 – Annullamento della commissione

PARTE III CANONE UNICO – AREE MERCATALI

- Art. 64 – Istituzione del canone
- Art. 65 – Soggetto passivo
- Art. 66 – Disciplina della concessione
- Art. 67 – Tariffe
- Art. 68 – Tariffa standard annua
- Art. 69 – Tariffa standard giornaliera
- Art. 70 – Criteri per la determinazione della tariffa del canone
- Art. 71 – Durata delle occupazioni
- Art. 72 – Modalità di applicazione del canone sulle occupazioni di aree mercatali
- Art. 73 – Maggiorazioni e riduzioni
- Art. 74 – Esenzioni

TITOLO V - RISCOSSIONE, ACCERTAMENTO, SANZIONI E CONTENZIOSO

- Art. 75 – Versamento del canone per le occupazioni annuali
- Art. 76 – Versamento del canone per le occupazioni temporanee
- Art. 77 – Versamento del canone mercatale
- Art. 78 – Minimi riscuotibili
- Art. 79 – Attività di accertamento esecutivo
- Art. 80 – Interessi
- Art. 81 – Sanzioni
- Art. 82 – Modifica, sospensione e revoca della concessione o dell'autorizzazione
- Art. 83 – Riscossione coattiva/forzata
- Art. 84 – Costi del procedimento di riscossione coattiva/forzata mediante accertamento esecutivo
- Art. 85 – Interessi moratori
- Art. 86 – Rimborsi
- Art. 87 – Contenzioso

TITOLO VI - NORME FINALI

Art. 88 – Normativa di rinvio

Art. 89 – Norme abrogate

Art. 90 – Efficacia del regolamento

TITOLO I - NORME GENERALI

Articolo 1 – Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (nel seguito anche semplicemente «canone») nel Comune di Roccella Jonica(RC), a fronte di quanto disposto dall'articolo 1, commi da 816 a 847, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli articoli 117 e 119 della Costituzione nonché dall'articolo 52, primo comma, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, in base al quale in assenza di regolamentazione si applicano le disposizioni di leggi vigenti, al fine di garantire il rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei soggetti passivi.
2. Ai fini dell'applicazione del canone costituiscono altresì norme di riferimento la legislazione nazionale, il vigente Statuto comunale e le relative norme di applicazione.
3. Nella definizione delle modalità applicative del canone, si tiene conto della natura patrimoniale dell'entrata, come specificatamente individuata dal Legislatore nell'ambito delle disposizioni dettate dalla legge n. 160/2019. In calce al presente regolamento sono riportate le modalità operative di applicazione del canone unico patrimoniale **Allegato A)MODALITA' DI CALCOLO DEL CANONE DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO;**
4. Ai fini della commisurazione e della graduazione delle tariffe, possono essere adottati criteri analoghi a quelli previsti in precedenza dal decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e dagli articoli 62 e 63 del citato decreto legislativo n. 446/1997, anche ai fini di garantire l'iniziale parità di gettito rispetto ai tributi ed ai canoni che sono sostituiti dal nuovo canone, come previsto dall'articolo 1, comma 817 della legge n. 160/2019, fatta salva la possibilità per l'Ente impositore di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.
5. Nella definizione delle modalità applicative del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria si tiene conto della disposizione dettata dall'articolo 1, comma 820, della legge n. 160/2019, che attribuisce prevalenza alla diffusione dei messaggi pubblicitari rispetto alle occupazioni del suolo pubblico, ove contestuali, ai fini dell'individuazione dei presupposti di determinazione del canone dovuto.
6. Il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi, nonché in particolare del canone non ricognitorio disciplinato dall'articolo 27, commi 7 e 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante "Nuovo codice della strada", limitatamente alle strade di pertinenza del Comune.

Articolo 2 – Classificazione del Comune

1. Ai fini della classificazione stabilita dall'articolo 1, comma 828, della legge n. 160/2019, il Comune di Roccella Jonica(RC) rientra, sulla base dei dati pubblicati dall'I.S.T.A.T. in relazione alla popolazione residente al 31 dicembre 2020, nella fascia fino a 10.000 abitanti.

TITOLO II - RELATIVE ALLA GESTIONE

Articolo 3 – Forme di gestione

1. La scelta della forma di gestione del canone deve essere operata con obiettivi di economicità, funzionalità, efficienza ed equità.
2. Oltre alla gestione diretta, l'attività di accertamento e riscossione del canone può essere affidata a Agenzia Entrate-Riscossione, ovvero ai soggetti indicati dagli articoli 52, comma 5 e 53, del decreto legislativo n. 446/1997, sulla base delle disposizioni attuative dettate dal D. M. 11 settembre 2000 n. 289.
3. A fronte di quanto disposto dall'articolo 2 del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, l'affidamento ad Agenzia Entrate – Riscossione delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva,

del canone può essere disposto a seguito dell'approvazione di apposita deliberazione di Consiglio comunale, ove l'affidamento abbia natura generale, ovvero a seguito dell'approvazione di apposita deliberazione di Giunta, ove l'affidamento abbia come oggetto un singolo ruolo.

4. L'affidamento dell'attività di accertamento e riscossione del canone a favore di un Concessionario locale indicato dagli articoli 52, comma 5, e 53 del decreto legislativo n. 446/1997, deve necessariamente intervenire nel rispetto dei principi di evidenza pubblica stabiliti dal decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii., fatta salva la possibilità di continuare ad affidare, ai sensi dell'articolo 1, comma 846, della legge n. 160/2019, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione del canone ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2019, risultava affidato il servizio di gestione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche o del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche o dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni o del canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari.

5. A decorrere dall'entrata in vigore della disposizione dettata dall'articolo 1, comma 807, della legge n. 160/2019, anche lo svolgimento delle attività di accertamento e di riscossione del canone potrà essere affidato esclusivamente a favore di soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53, primo comma, del decreto legislativo n. 446/1997, che siano in possesso del capitale minimo previsto dalla stessa disposizione, che dovrà essere interamente versato in denaro o garantito tramite polizza assicurativa o fideiussione bancaria.

6. Lo svolgimento delle attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione del canone potrà invece essere affidato anche a favore di soggetti non iscritti all'albo o che non siano in possesso delle misure minime di capitale richieste dall'articolo 1, comma 807, della legge n. 160/2019, con requisiti che, ove sussistenti, potranno costituire esclusivamente un parametro per l'attribuzione di un maggior punteggio, in sede di affidamento mediante procedura ad evidenza pubblica, ma non una causa di esclusione dalla partecipazione alla relativa gara.

7. L'affidamento della gestione a terzi non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente/utente rispetto agli oneri della riscossione che avrebbero potuto essere applicati in caso di affidamento ad Agenzia delle Entrate – Riscossione, a fronte dell'utilizzo del ruolo coattivo, fatto salvo il recupero delle spese sostenute dall'Ente per l'attività di riscossione coattiva/forzata, in caso di inadempimento del debitore.

8. La forma di gestione prescelta per le entrate deve rispondere a criteri di maggiore economicità, funzionalità, efficienza, efficacia ed ottimale fruizione per i cittadini in condizioni di uguaglianza.

9. È ammessa la possibilità di gestione disgiunta delle varie componenti del canone unico con affidamento parziale in concessione della gestione a soggetto esterno.

10. Devono altresì essere stabilite opportune forme di controllo circa il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla gestione prescelta.

11. È esclusa ogni partecipazione diretta degli amministratori dell'Ente e loro parenti ed affini entro il quarto grado negli organi di gestione delle aziende, nonché delle società miste costituite, partecipate o, comunque, affidatarie dell'accertamento e della riscossione delle entrate.

12. L'eventuale insorgenza di controversie in via amministrativa o giurisdizionale relative all'attività di accertamento, liquidazione e riscossione posta in essere da soggetti gestori terzi comporterà l'assunzione a carico dagli stessi di tutti gli oneri, economici e procedurali, relativi alla difesa degli interessi dell'Amministrazione.

Articolo 4 – Funzionario responsabile

1. Nel caso di gestione diretta del servizio ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 241/1990, al relativo Funzionario responsabile verranno attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale riguardante il canone. Lo stesso funzionario sottoscrive le richieste, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi rispondendo della corretta applicazione delle tariffe e degli incassi che ne conseguono.

2. Il provvedimento di nomina del Funzionario responsabile deve essere pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente, mentre – ai fini della sua validità ed efficacia – non è richiesta la comunicazione alla Direzione Centrale per la fiscalità locale del Ministero dell'economia e delle finanze.

3. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni previste per il Funzionario responsabile spettano al Concessionario.

Articolo 5 – Concessione del servizio

1. Nel caso di esternalizzazione del servizio, il Concessionario subentra all'Ente impositore in tutti i diritti ed obblighi inerenti alla gestione dell'entrata ed è tenuto a provvedere a tutte le spese occorrenti, ivi comprese quelle per il personale impiegato.

2. È fatto divieto al Concessionario di emettere atti o effettuare riscossioni in momento successivo alla scadenza della concessione, anche se con riferimento ad annualità che abbiano formato oggetto del contratto di concessione scaduto, con l'unica eccezione della gestione degli atti di riscossione forzata o coattiva delle somme non versate relative agli anni oggetto di concessione.

3. In ogni caso, il versamento del canone deve essere effettuato direttamente a favore del Comune, sulla base delle disposizioni dettate dall'articolo 2-*bis* del decreto legge 193/2016, convertito dalla legge n. 225/2016.

4. Le disposizioni sulla riscossione diretta si applicano anche nel momento in cui la gestione del canone sia stata affidata ad un Concessionario in forza di contratto stipulato precedentemente all'entrata in vigore dell'articolo 2-*bis* decreto legislativo n. 193/2016, convertito in legge 225/2016 e che sia stato esteso alla gestione del canone ai sensi dell'articolo 1, comma 846, della legge n. 160/2019.

TITOLO III

CANONE UNICO – OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO

Articolo 6 – Presupposto del canone

1. L'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli Enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico è soggetta al canone previsto nel presente regolamento.

2. Con i termini "suolo pubblico" e "spazio pubblico" nel presente Regolamento si intendono le aree pubbliche e relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dell'Ente, nonché le aree di proprietà privata sulle quali risulti regolarmente costituita, nei modi e termini di legge, una servitù di uso pubblico o di pubblico passaggio.

3. Nel presente Regolamento con il termine «occupazione» si intende la disponibilità o l'occupazione anche di fatto di suolo pubblico, di spazi pubblici o di beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dell'Ente, che li sottragga all'uso generale della collettività, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati.

Articolo 7 – Distinzione delle occupazioni ed atto di concessione

1. Le occupazioni si distinguono a seconda che si protraggano o meno per l'intero anno solare.

2. Qualsiasi occupazione di aree o spazi di cui all'articolo 6, comma 2, anche se temporanea, è assoggettata ad apposita preventiva concessione rilasciata dall'Ufficio competente, su domanda dell'interessato. Non è richiesta la concessione per occupazioni determinate dalla sosta di veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci.

3. Le occupazioni realizzate senza la concessione sono considerate abusive. Sono altresì considerate abusive le occupazioni:

- difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione;
- che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione medesima.

4. In tutti i casi di occupazione abusiva, il competente Ufficio del Comune, previa contestazione delle relative violazioni, dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli occupanti di fatto delle spese relative.

5. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.

6. Alle occupazioni abusive sono applicate le tariffe previste per le analoghe tipologie di occupazioni regolarmente autorizzate, indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni, in relazione al periodo effettivo di occupazione.

Articolo 8 – Domanda di occupazione

1. Chiunque intenda occupare nel territorio comunale spazi ed aree di cui all'articolo 7, comma 2, sia che stesse si protraggano o meno per l'intero anno solare, deve preventivamente presentare all'Ufficio competente domanda volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione.

2. La domanda di concessione, soggetta ad imposta di bollo ove previsto dalla legge, deve essere redatta sull'apposito modello predisposto dall'Ente e deve contenere:

a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché il numero di partita I.V.A., qualora lo stesso ne sia in possesso;

b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lettera a), la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e il numero di partita I.V.A., qualora il richiedente ne sia in possesso, nonché le generalità del legale rappresentante che sottoscrive la domanda; nel caso di condomini, la domanda deve essere sottoscritta dall'amministratore con l'indicazione del numero di codice fiscale;

c) l'ubicazione e la determinazione della porzione di suolo o spazio pubblico o del bene che si richiede di occupare;

d) la superficie o l'estensione lineare che si intende occupare;

e) la durata e la frequenza per le quali si richiede l'occupazione;

f) il tipo di attività che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire;

g) l'impegno del richiedente a sottostare agli obblighi ed alle disposizioni contenute nel presente Regolamento, ovvero nell'atto di concessione;

h) l'impegno del richiedente a corrispondere l'eventuale cauzione dovuta.

3. La domanda, predisposta secondo le modalità sopra indicate, dovrà essere presentata:

a) per le occupazioni a carattere annuale, almeno 30 (trenta) giorni prima della data indicata per l'inizio dell'occupazione stessa;

b) per le occupazioni a carattere temporaneo:

- almeno 5 (cinque) giorni prima della data prevista per l'occupazione della sede stradale con trabattelli, ponteggi, autoveicoli per traslochi o occupazioni simili che non comportino l'emanazione di ordinanze inerenti alla limitazione del transito veicolare;

- almeno 20 (venti) giorni prima dalla data prevista per lavori o occupazioni della sede stradale per i quali è prevista l'emanazione di ordinanze di limitazione del transito veicolare.

4. Per i venditori ambulanti non titolari di concessione che effettuino occupazioni occasionali e non ricorrenti di durata inferiore ad un giorno previa autorizzazione verbale dell'Ufficio di Polizia Locale, l'attestazione dell'avvenuto pagamento del canone sostituisce il rilascio della concessione.

5. Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere all'esecuzione di lavori non dilazionabili, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento di concessione che verrà rilasciato a sanatoria.

6. In tal caso, oltre alla domanda intesa ad ottenere la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare comunicazione dell'occupazione al competente Ufficio comunale, anche in via telematica o con telegramma, entro le ore 12:00 del primo giorno lavorativo successivo.

7. L'Ufficio provvederà ad accertare se esistevano le condizioni di urgenza.

8. In caso negativo, verranno applicate le eventuali sanzioni di legge, nonché quelle previste dal presente Regolamento.

Articolo 9 – Istruttoria della domanda e rilascio dell'atto di concessione

1. Le domande di occupazione sono assegnate all'Ufficio competente per l'istruttoria e la definizione delle stesse.

2. L'atto di concessione deve contenere:

a) gli elementi identificativi della concessione;

b) le condizioni di carattere tecnico e amministrativo alle quali è subordinata la concessione;

c) la durata della concessione e la frequenza della occupazione; la durata massima dell'occupazione è stabilita generalmente in anni 19 (diciannove); per le reti di servizio, la cui realizzazione comporti investimenti di particolare rilievo, la durata della concessione può essere estesa ad un massimo di anni 30 (trenta). In ogni caso in cui la durata della concessione sia superiore ad anni 19, l'estensione della durata contrattuale deve essere esaminata ed approvata dal Consiglio Comunale;

d) l'obbligo di corrispondere il canone di concessione;

e) l'obbligo di osservare quanto previsto dall'articolo 10 del presente Regolamento;

f) in caso di presentazione di più domande per la stessa area, a parità di condizioni, costituisce preferenza:

- la richiesta dei titolari di esercizi commerciali che chiedano la concessione sullo spazio antistante il luogo di svolgimento della propria attività per l'esposizione della merce;

- la circostanza della verificata operatività del richiedente sul territorio comunale dal punto di vista economico e produttivo;

- la priorità di presentazione cronologica delle domande al Protocollo generale dell'Ente.

3. Una volta ricevuta la domanda, il Responsabile dell'istruttoria provvede ad un esame preliminare della stessa, nonché della documentazione ivi allegata.

4. Ove la domanda risulti incompleta rispetto agli elementi richiesti dal presente regolamento, il Responsabile formula all'interessato richiesta di integrazione entro il termine perentorio di dieci giorni dal suo ricevimento.

5. La richiesta di integrazione sospende il termine per la conclusione dell'iter di rilascio della concessione.

Articolo 10 – Termini per la definizione del procedimento

1. L'istruttoria e la definizione della domanda di concessione deve concludersi con un provvedimento di accoglimento o di diniego espresso entro trenta giorni dal ricevimento della stessa.

2. Il termine di cui al precedente comma può essere prorogato con apposito provvedimento del Responsabile dell'Ufficio competente, ove l'istruzione della domanda necessiti dell'acquisizione del parere di ulteriori Uffici e/o Servizi rispetto a quello competente in via principale al rilascio della concessione.

3. Il mancato rispetto dei termini di cui ai commi precedenti non determina, in alcun caso, la formazione del silenzio-assenso in ordine alle istanze sollevate dal richiedente, ai sensi della legge n. 241/1990.

4. Conclusa l'istruttoria, il Responsabile del procedimento trasmette apposita proposta di accoglimento/diniego all'Ufficio competente, al cui Funzionario responsabile spetta la decisione finale in merito all'accoglimento della proposta stessa, nonché la firma del provvedimento.

Articolo 11 – Rilascio della concessione

1. Il rilascio della concessione è subordinato all'assolvimento dei seguenti obblighi:

a) pagamento, se dovute, dell'imposta di bollo ed ogni altra imposta per l'atto;

b) pagamento dei diritti e delle spese relativi all'atto;

c) rimborso delle spese di sopralluogo, ove stabilito dall'Amministrazione;

d) versamento del deposito cauzionale, ove richiesto, nella misura stabilita dall'Ufficio;

e) pagamento della prima rata o della rata unica del canone, secondo quanto stabilito nel presente regolamento.

2. Nel caso in cui l'occupazione del suolo sia suscettibile di arrecare danni a strutture o beni di proprietà pubblica, la richiesta dovrà essere garantita con specifica fideiussione bancaria o assicurativa ovvero con contratto autonomo di garanzia rilasciati da primaria azienda di credito o di assicurazione, purché con contratto soggetto all'applicazione della legge italiana, di importo pari a quello stabilito dall'Ufficio competente per l'intero periodo della concessione, oltre interessi legali, contenente clausola di pagamento entro trenta giorni a semplice richiesta del Comune, con l'esclusione del beneficio della preventiva escussione, nel caso di presentazione di fideiussione.

3. La fideiussione o il contratto autonomo di garanzia di cui al punto precedente deve essere consegnato contestualmente al rilascio della concessione ed è restituita entro il medesimo termine da parte dell'Ufficio competente, previa verifica dell'inesistenza di danni e del corretto adempimento di tutti gli altri obblighi imposti dal provvedimento di concessione.

Articolo 12 – Contenuto ed efficacia del provvedimento

1. Il provvedimento di concessione deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari utilizzatori del suolo o dello spazio pubblico:

- a) la misura della superficie espressa in metri quadrati o in metri lineari dell'occupazione, come accordata dal Comune, che costituisce l'unico parametro per la determinazione del canone dovuto, a prescindere dalla superficie effettivamente utilizzata dal Concessionario;
- b) la durata dell'occupazione e l'uso specifico a cui la stessa è destinata;
- c) gli obblighi del Concessionario;
- d) l'importo dovuto quale prima rata, o rata unica del canone di cui al presente regolamento.

2. La concessione acquista efficacia dal momento del ritiro da parte del soggetto destinatario, previo pagamento della prima rata ovvero della rata unica del canone.

Articolo 13 – Obblighi del Concessionario

1. Il Concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché quelle specificate nell'atto di concessione ed, in particolare, ha l'obbligo di:

- a) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza, a tali adempimenti provvede l'Ente o il suo Concessionario per l'applicazione del canone, con addebito delle spese nei confronti del soggetto Responsabile;
- b) esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza l'atto che legittima l'occupazione, nonché la relativa attestazione di avvenuto pagamento del canone;
- c) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità o danno nei confronti di terzi per effetto dell'occupazione;
- d) non sub-concedere o trasferire a terzi la concessione; può essere consentita la voltura della concessione a giudizio insindacabile dell'Ente, previa domanda di cambiamento dell'intestazione;
- e) versare il canone alle scadenze previste.

Articolo 14 – Decadenza ed estinzione della concessione

1. Sono causa di decadenza della concessione ed impediscono nel futuro il rilascio di altre concessioni, salvo regolarizzazione dei canoni in sofferenza:

- a) il mancato versamento del canone di concessione stabilito e di eventuali ulteriori diritti dovuti, nei termini previsti;
- b) l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione del suolo o spazio pubblico o del bene pubblico concesso.

2. Sono causa di estinzione della concessione:

- a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del Concessionario;
- b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del Concessionario.

3. Il Concessionario può rinunciare all'occupazione con apposita comunicazione diretta all'Ufficio competente, mentre la sola interruzione dell'occupazione non comporta rinuncia alla stessa, né attribuisce il diritto al rimborso del canone versato, in relazione al periodo di mancata occupazione del suolo pubblico.

4. Al contrario, se l'occupazione non è ancora iniziata, la rinuncia espressa, ovvero la revoca della concessione, attribuiscono al titolare dell'occupazione il diritto al rimborso del canone versato, nonché del relativo deposito cauzionale.

5. Le spese connesse all'ottenimento del provvedimento di concessione non sono rimborsabili.

Articolo 15 – Rimozione occupazioni abusive

1. Previa diffida ad adempiere nei confronti del titolare della concessione, il Comune o il Concessionario – in caso di mancata ottemperanza nei termini indicati – procedono alla rimozione delle occupazioni non autorizzate, così come di quelle per cui sia intervenuta decadenza o revoca della concessione.

2. Il costo della rimozione o copertura è posto a carico del soggetto che ha effettuato l'occupazione.

3. Il canone rimane dovuto, nella misura e con le indennità per le occupazioni abusive, fino alla completa rimozione, nonché con applicazione delle sanzioni previste dalle normative vigenti.

Articolo 16 – Rinnovo della concessione

1. I provvedimenti di concessione permanente sono rinnovabili alla scadenza.

2. Le concessioni temporanee possono essere prorogate.

3. Per le occupazioni annuali, il Concessionario deve inoltrare domanda di rinnovo almeno trenta giorni prima della scadenza della concessione in atto, indicando la durata del rinnovo.

4. Per le occupazioni temporanee il Concessionario deve presentare, almeno 5 (cinque) giorni prima della scadenza, domanda di proroga al Comune o al Concessionario, indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga e i motivi della richiesta.

5. Per quanto non disciplinato nel presente articolo, si seguono le disposizioni previste per il primo rilascio della concessione.

6. Per ogni forma di occupazione è dovuto all'Ente impositore un canone nella misura risultante dalle tariffe determinate con deliberazioni dell'organo competente nel rispetto dei limiti previsti dalla legge.

7. In assenza di nuova deliberazione si intendono prorogate le tariffe fissate per l'anno precedente.

8. In ogni caso, le variazioni delle tariffe non possono comportare adempimenti a carico degli utenti, con scadenza anteriore al sessantesimo giorno dalla data di adozione.

Articolo 17 – Tariffe

1. Per ogni forma di occupazione è dovuto all'Ente impositore un canone nella misura risultante dalle tariffe determinate con deliberazioni dell'organo competente nel rispetto dei limiti previsti dalla legge.

2. In assenza di nuova deliberazione si intendono prorogate le tariffe fissate per l'anno precedente.

3. In ogni caso, le variazioni delle tariffe non possono comportare adempimenti a carico degli utenti, con scadenza anteriore al sessantesimo giorno dalla data di adozione.

Articolo 18 – Tariffa *standard* annua

1. Ai fini della classificazione stabilita dall'articolo 1, comma 828, della legge n. 160/2019, il Comune di Roccella Jonica applica alle occupazioni del suolo pubblico la tariffa *standard* annua prevista per i Comuni con popolazione residente, al 31 dicembre 2020, fino a 10.000 abitanti, pari ad euro 30,00.
2. La tariffa *standard* di cui al comma 1 può essere modificata con deliberazioni dell'organo competente nel rispetto dei limiti previsti dalla legge, come stabilito dall'art. 1, comma 817, della legge n. 160/2019.
3. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa *standard* di cui al comma 1 è ridotta a un quarto.
4. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa ridotta di cui al comma 3 va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri.
5. Per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa ridotta di cui al comma 3 è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri.
6. È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.

Articolo 19 – Tariffa *standard* giornaliera

1. Ai fini della classificazione stabilita dall'articolo 1, comma 828, della legge n. 160/2019, il Comune di Roccella Jonica applica la tariffa *standard* giornaliera prevista per i Comuni con popolazione residente, al 31 dicembre 2020, fino a 10.000 abitanti, pari ad euro 0,60.
2. La tariffa *standard* di cui al primo comma può essere modificata con deliberazioni dell'organo competente, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge, come previsto dall'articolo 1, comma 817, della legge n. 160/2019.

Articolo 20 – Tariffa per le occupazioni permanenti relative a servizi di pubblica utilità

1. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti, risultante al 31 dicembre dell'anno precedente a quello per cui il canone è dovuto, moltiplicata per la tariffa forfetaria di euro 1,50 per ciascun utente, rivalutabile annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.
2. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore ad euro 800,00.
3. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete.
4. Il soggetto tenuto al pagamento del canone ha diritto di rivalsa nei confronti degli altri utilizzatori delle reti in proporzione alle relative utenze.

Art. 21 – Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. I criteri per la determinazione della tariffa del canone sono individuati dall'Ente impositore sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) classificazione delle strade;
 - b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;
 - c) durata dell'occupazione:
 - annuale: espressa in anno solare (1/01-31/12);
 - temporanea: espressa in giorni;
 - d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dall'Ente impositore per la salvaguardia dell'area stessa;
 - e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione ed alle modalità di occupazione.

2. Le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione saranno indicate nell'apposito «*Allegato tariffe B*» che sarà approvato dalla Giunta Comunale.

3. Le tariffe unitarie, ove presentino frazioni decimali, sono sempre arrotondate al secondo decimale, per difetto se il terzo decimale risulti inferiore o uguale a quattro, ovvero per eccesso se superiore.

Articolo 22 – Classificazione delle strade

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade comunali sono diversificate tra loro in base alla centralità o meno della via. La loro classificazione prevede 3 (tre) diverse categorie - Prima categoria (asse principale) - Seconda categoria - Terza categoria.

Articolo 23 – Coefficienti tariffari

1. Alla tariffa *standard* di cui agli articoli 18 e 19, cui si attribuisce un "coefficiente 1,00", si applicano coefficienti diversi, in funzione del valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dall'Ente impositore per la salvaguardia dell'area stessa ed in funzione del valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione ed alle modalità di occupazione, come riportati nell'apposito «*Allegato tariffe B*» che sarà approvato dalla Giunta comunale.

Articolo 24 – Durata delle occupazioni

1. Le occupazioni annuali sono assoggettate al canone ad anno solare (01/01-31/12), indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.

2. Le occupazioni temporanee/stagionali sono assoggettate al canone giornaliero nella misura prevista nell'apposita deliberazione di approvazione della tariffa.

Articolo 25 – Modalità di applicazione del canone sulle occupazioni del suolo pubblico

1. Il canone è commisurato alla occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore.

2. Non è assoggettabile al canone l'occupazione inferiore a mezzo metro quadrato o lineare. Le occupazioni pari al mezzo metro quadrato o superiori sono calcolate con arrotondamento in eccesso al metro quadrato o lineare.

3. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico, la superficie assoggettabile al canone, espressa in metri quadrati, è quella risultante dalla proiezione al suolo delle stesse, in base alla superficie della minima figura geometrica piana che le contiene. Nel caso di copertura con tende, ombrelloni o simili, di spazi già occupati con altri manufatti, la superficie delle sporgenze va commisurata separatamente rispetto all'area sottostante già occupata solo nel caso in cui le occupazioni siano omogenee fra loro. Nel caso di impianti di distribuzione carburanti, il canone di concessione versato per l'occupazione di sottosuolo con cisterne e/o serbatoi interrati comprende anche le occupazioni di suolo pubblico limitatamente alle sole colonnine montanti di erogazione.

4. Le occupazioni con autovetture nelle aree a ciò destinate e per le quali sia prevista la sosta a pagamento sono assoggettate al canone in base alla superficie dei singoli posti assegnati, qualora l'area di posteggio sia data in concessione ad un privato.

5. Le occupazioni omogenee, che insistono sulla stessa area, sono soggette al canone di occupazione, anche ove le singole occupazioni siano inferiori al mezzo metro quadrato: in tale ipotesi, la superficie assoggettabile al canone sarà determinata dalla sommatoria di tutte le occupazioni arrotondate al metro quadrato successivo.

Articolo 26 – Soggetto passivo

1. Soggetto passivo del canone legato alle occupazioni del suolo pubblico, tenuto al pagamento in via principale, è il titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, il soggetto che effettua l'occupazione, anche in maniera abusiva.
2. Nei casi di uso comune, è soggetto passivo ciascuno dei titolari dell'occupazione, con obbligazione solidale.

Articolo 27 – Riduzioni

1. si rimanda a quanto previsto **nelle specifiche disposizioni riportate all'allegato A) Modalità di calcolo del canone di occupazione del suolo pubblico;**

Articolo 28 – Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:

a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Province, Città metropolitane, Comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c) del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;

b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;

c) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale;

d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita all'Ente impositore al termine della concessione medesima;

e) le occupazioni di aree cimiteriali;

f) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;

g) i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di *handicap*;

h) le occupazioni di aree per svolgimento di mercati a tema il cui numero di partecipanti non superi le n. 20 (venti) unità;

i) le manifestazioni culturali, sportive, politiche e in generale tutte quelle non aventi fini economici, se realizzate con il patrocinio dell'Amministrazione comunale;

TITOLO IV PARTE I CANONE UNICO – PUBBLICITÀ

Articolo 29 – Presupposto del canone

1. La diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati, laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o privato, è soggetta al canone di cui al presente capo del regolamento.

2. Ai fini dell'imposizione, si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica, allo scopo di promuovere la domanda di beni o di servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

3. Per luoghi pubblici si intendono le vie, le piazze, i giardini pubblici e le aree comunque aperte al pubblico passaggio o a cui chiunque può accedere in ogni momento, senza limitazioni o condizioni.

4. Per luoghi aperti al pubblico si intendono i locali e le aree che siano destinati a pubblici spettacoli, a pubblici esercizi, ad attività commerciali o ai quali, comunque, chiunque può accedere soltanto in determinati momenti o adempiendo a speciali condizioni poste dal soggetto che sul luogo medesimo eserciti un diritto od una potestà.

Articolo 30 – Soggetto passivo

1. Soggetto passivo del canone di cui al presente capo del regolamento, tenuto al pagamento in via principale, è il titolare dell'autorizzazione ovvero, in mancanza, il soggetto che effettua la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva.
2. Per la diffusione di messaggi pubblicitari è solidalmente obbligato al pagamento del canone il soggetto pubblicizzato.
3. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, è solidalmente obbligato il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.
4. L'applicazione del canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari disciplinato dal presente capo del regolamento esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni del suolo pubblico.

Articolo 31 – Modalità di applicazione del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari

1. Per la diffusione di messaggi pubblicitari, il canone si determina in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
2. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si fa luogo ad applicazione del canone per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
3. Per i mezzi pubblicitari polifacciali, il canone è calcolato in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
4. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche, il canone è calcolato in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
5. I festoni di bandierine e simili, nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro, si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.
6. Le maggiorazioni a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base, mentre le riduzioni non sono cumulabili tra loro.
7. Qualora la pubblicità venga effettuata in forma luminosa o illuminata, la relativa tariffa è maggiorata del 100 per cento.

Articolo 32 – Pubblicità eseguita su fabbricati ed aree di proprietà comunale

1. Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al Comune, l'applicazione del canone di cui al presente capo non esclude il pagamento dei canoni di locazione o di concessione.
2. L'autorizzazione per la pubblicità di cui al comma precedente sarà rilasciata dal competente Ufficio del Comune, sentita la Commissione Edilizia ed in esecuzione di apposita deliberazione della Giunta comunale.

Articolo 33 – Domanda di inizio pubblicità

1. Chiunque intende iniziare nel territorio comunale un'esposizione pubblicitaria, ovvero richiedere l'installazione di un mezzo pubblicitario, rientrante nei presupposti di cui al presente regolamento, sia che la stessa si protragga per l'intero anno solare o che abbia natura temporanea, deve preventivamente presentare all'Ufficio competente domanda volta ad ottenere il rilascio di apposito atto di autorizzazione.

2. La domanda di autorizzazione, soggetta ad imposta di bollo ove previsto dalla legge, deve essere redatta sull'apposito modello predisposto dall'Ente e deve contenere:

a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente, nonché il numero di partita I.V.A., qualora lo stesso ne sia in possesso;

b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lettera a), la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e il numero di partita I.V.A., qualora il richiedente ne sia in possesso, nonché le generalità del legale rappresentante che sottoscrive la domanda;

c) l'ubicazione e la determinazione dell'area, della strada o degli spazi pubblici presso i quali viene richiesta l'installazione del mezzo pubblicitario;

d) la tipologia di mezzo pubblicitario o di esposizione pubblicitaria;

e) la superficie o l'estensione del mezzo pubblicitario o dell'installazione pubblicitaria;

f) la durata e la frequenza dell'esposizione o dell'installazione pubblicitaria;

g) il contenuto del messaggio pubblicitario;

h) l'impegno del richiedente a sottostare agli obblighi ed alle disposizioni contenuti nel presente regolamento, ovvero nell'atto di autorizzazione.

3. La domanda, predisposta secondo le modalità sopra indicate, dovrà essere presentata:

a) per le pubblicità a carattere annuale, almeno 30 (trenta) giorni prima della data indicata per l'inizio della stessa;

b) per le pubblicità a carattere temporaneo, almeno 5 (cinque) giorni prima della data prevista per l'inizio della stessa.

4. La domanda di autorizzazione può essere sostituita da una comunicazione al Comune, ovvero al Concessionario, per:

a) locandine;

b) pubblicità su autoveicoli;

c) esposizioni pubblicitarie non rientranti nell'articolo 23 C.d.S..

Articolo 34 – Istruttoria della domanda e rilascio dell'atto di autorizzazione

1. Le domande di installazione di mezzi pubblicitari, ovvero di inizio di esposizioni pubblicitarie, sono assegnate all'Ufficio competente per l'istruttoria e la definizione delle stesse.

2. L'atto di autorizzazione deve contenere:

a) gli elementi identificativi dell'autorizzazione;

b) le condizioni di carattere tecnico e amministrativo alle quali è subordinata l'autorizzazione;

c) la durata dell'autorizzazione e la frequenza dell'installazione o dell'esposizione;

d) l'obbligo di corrispondere il canone di autorizzazione;

e) l'obbligo di osservare quanto previsto dall'art. 38 del presente Regolamento;

f) in caso di presentazione di più domande per l'utilizzo dello stesso impianto pubblicitario, a parità di condizioni, costituisce preferenza:

- la richiesta dei titolari di esercizi commerciali che chiedano l'autorizzazione all'installazione di mezzi pubblicitari nello spazio antistante il luogo di svolgimento della propria attività;

- la circostanza della verificata operatività del richiedente sul territorio comunale dal punto di vista economico e produttivo;

- la priorità di presentazione cronologica delle domande al Protocollo generale dell'Ente.

3. Una volta ricevuta la domanda, il Responsabile dell'istruttoria provvede ad un esame preliminare della stessa, nonché della documentazione ivi allegata.

4. Ove la domanda risulti incompleta rispetto agli elementi richiesti dal presente regolamento, il Responsabile formula all'interessato richiesta di integrazione entro il termine perentorio di dieci giorni dal suo ricevimento.

5. La richiesta di integrazione sospende il termine per la conclusione dell'iter di rilascio dell'autorizzazione.

Articolo 35 – Termini per la definizione del procedimento

1. L'istruttoria e la definizione delle domande di autorizzazione deve concludersi con un provvedimento di accoglimento o di diniego espresso entro trenta giorni dal ricevimento delle stesse.
2. Il termine di cui al precedente comma può essere prorogato con apposito provvedimento del Responsabile dell'Ufficio competente, ove l'istruzione della domanda necessiti dell'acquisizione del parere di ulteriori Uffici e/o servizi rispetto a quello competente in via principale al rilascio della stessa.
3. Il mancato rispetto dei termini di cui ai commi precedenti non determina, in alcun caso, la formazione del silenzio-assenso in ordine alle istanze sollevate dal richiedente, ai sensi della legge n. 241/1990.
4. Conclusa l'istruttoria, il Responsabile del procedimento trasmette apposita proposta di accoglimento/diniego all'Ufficio competente, al cui Funzionario responsabile spetta la decisione finale in merito all'accoglimento della proposta stessa, nonché la firma del provvedimento.

Articolo 36 – Rilascio dell'autorizzazione

1. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato all'assolvimento dei seguenti obblighi:
 - a) pagamento, se dovute, dell'imposta di bollo ed ogni altra imposta per l'atto;
 - b) pagamento dei diritti e delle spese relativi all'atto;
 - c) pagamento della prima rata o della rata unica del canone, secondo quanto stabilito nel presente regolamento.

Art. 37 – Contenuto ed efficacia del provvedimento

1. Il provvedimento di autorizzazione deve contenere, oltre alla specifica indicazione del soggetto autorizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o del soggetto pubblicizzato:
 - a) la tipologia di ogni singolo mezzo pubblicitario o di esposizione autorizzato, la superficie ed il contenuto del messaggio pubblicitario;
 - b) la misura e l'indicazione dell'impianto su cui potrà essere effettuata l'installazione del mezzo pubblicitario;
 - c) la durata dell'autorizzazione;
 - d) gli obblighi del titolare dell'autorizzazione;
 - e) l'importo dovuto quale prima rata, o rata unica, del canone di cui al presente regolamento.
2. L'autorizzazione acquista efficacia al momento del ritiro, previo pagamento della prima rata ovvero della rata unica del canone.

Articolo 38 – Obblighi del soggetto autorizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari

1. Il soggetto autorizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché quelle specificate nell'atto di autorizzazione ed, in particolare, ha l'obbligo di:
 - a) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione dei mezzi pubblicitari installati e per rimettere il suolo, l'impianto o i beni pubblici in pristino, al termine dell'autorizzazione alla diffusione di messaggi pubblicitari, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza, a tali adempimenti provvede l'Ente o il suo Concessionario per l'applicazione del canone, con addebito delle spese nei confronti del soggetto responsabile;
 - b) esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza l'atto che legittima l'esposizione e/o l'installazione del mezzo pubblicitario, nonché la relativa attestazione di avvenuto pagamento del canone;
 - c) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità o danno nei confronti di terzi, per effetto dell'esposizione e/o dell'installazione del mezzo pubblicitario;

d) non trasferire a terzi l'autorizzazione; può essere consentita la voltura dell'autorizzazione a giudizio insindacabile dell'Ente, previa domanda di cambiamento dell'intestazione;

e) versare il canone alle scadenze previste.

Articolo 39 – Decadenza ed estinzione dell'autorizzazione

1. Sono causa di decadenza dell'autorizzazione ed impediscono nel futuro il rilascio di altre autorizzazioni, salvo regolarizzazione dei canoni in sofferenza:

a) il mancato versamento del canone di autorizzazione stabilito e di eventuali ulteriori diritti dovuti, nei termini previsti;

b) l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di autorizzazione dell'impianto e/o del mezzo pubblicitario autorizzato.

2. Sono causa di estinzione dell'autorizzazione:

a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del soggetto autorizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari;

b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del soggetto autorizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari.

3. Se i mezzi pubblicitari non sono ancora stati apposti, la rinuncia espressa, ovvero la revoca dell'autorizzazione, attribuiscono al soggetto autorizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari il diritto al rimborso del canone versato.

4. Le spese connesse all'ottenimento del provvedimento di autorizzazione non sono rimborsabili.

Articolo 40 – Rimozione esposizioni abusive

1. Previa diffida ad adempiere nei confronti del titolare dell'autorizzazione, il Comune o il Concessionario – in caso di mancata ottemperanza nei termini indicati – procedono alla rimozione, anche mediante copertura, delle esposizioni pubblicitarie non autorizzate, così come di quelle per cui sia intervenuta decadenza o revoca dell'autorizzazione.

2. Il costo della rimozione o copertura è posto a carico dei soggetti che hanno effettuato l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata. Il canone rimane dovuto, nella misura e con le indennità per le esposizioni pubblicitarie abusive, fino alla completa rimozione, nonché con applicazione delle sanzioni previste dalle normative vigenti.

Articolo 41 – Rinnovo della concessione

1. I provvedimenti di autorizzazione annuale sono rinnovabili alla scadenza.

2. Le autorizzazioni temporanee possono essere prorogate.

3. Per le pubblicità annuali, il soggetto autorizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari deve inoltrare domanda di rinnovo almeno trenta giorni prima della scadenza dell'autorizzazione in atto, indicando la durata del rinnovo.

4. Per le esposizioni pubblicitarie temporanee il soggetto autorizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari deve presentare, almeno 5 (cinque) giorni prima della scadenza, domanda di proroga al Comune o al Concessionario, indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga e i motivi della richiesta.

5. Per quanto non disciplinato nel presente articolo, si seguono le disposizioni previste per il primo rilascio dell'autorizzazione.

Articolo 42 – Tariffe

1. Per ogni forma di esposizione pubblicitaria è dovuta all'Ente impositore un canone nella misura risultante dalle tariffe determinate con deliberazioni dell'organo competente nel rispetto dei limiti previsti dalla legge.

2. In assenza di nuova deliberazione, si intendono prorogate tariffe fissate per l'anno precedente.

3. In ogni caso, le variazioni delle tariffe non possono comportare adempimenti a carico degli utenti, con scadenza anteriore al sessantesimo giorno dalla data di adozione.

Articolo 43 – Tariffa standard annua e giornaliera

1. Ai fini della classificazione stabilita dall'articolo 1, comma 828, della legge n. 160/2019, il Comune di Roccella Jonica applica alle esposizioni pubblicitarie la tariffa standard annua prevista per i Comuni con popolazione residente, al 31 dicembre 2020, fino a 10.000 abitanti, pari ad euro 30,00.

2. La tariffa standard giornaliera, determinata anch'essa sulla base della classificazione stabilita dall'articolo 1, comma 828, della legge n. 160/2019, è pari ad euro 0,60.

3. Le tariffe standard di cui ai commi 1 e 2 possono essere modificate con deliberazioni dell'organo competente nel rispetto dei limiti normativamente previsti, come previsto dall'articolo 1, comma 817, della legge n. 160/2019.

Articolo 44 – Pubblicità ordinaria

1. Per la pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi, o qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi articoli, la tariffa del canone è dovuta per ogni metro quadrato di superficie e per anno solare.

2. Per le esposizioni pubblicitarie di cui al comma precedente che abbiano durata non superiore a tre mesi si applica, per ogni mese o frazione, una tariffa pari ad un decimo di quella ivi prevista.

3. Le esposizioni pubblicitarie effettuate a seguito del rilascio di un provvedimento di autorizzazione superiore a 90 giorni, o per cui è stata comunicata una durata superiore a 90 giorni, sono considerate annuali.

4. Per le esposizioni pubblicitarie di cui ai commi precedenti che abbiano superficie superiore al metro quadrato e fino a metri quadrati 5,5 la tariffa è maggiorata del 20 per cento; per quelle la cui superficie è compresa tra metri quadrati 5,5 e metri quadrati 8,5 la tariffa è maggiorata del 50 per cento; per quelle la cui superficie sia superiore a metri quadrati 8,5 la maggiorazione è del 100 per cento.

Articolo 45 – Pubblicità effettuata con veicoli

1. Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui, all'interno e all'esterno di veicoli in genere, di uso pubblico o privato, il canone è dovuto in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ogni veicolo, nella misura e con le modalità previste dal presente regolamento.

2. Per i veicoli adibiti a servizi di linea interurbana, il canone è dovuto nella misura della metà a ciascuno dei Comuni in cui ha inizio e fine la corsa.

3. Per i veicoli adibiti ad uso privato, il canone è dovuto al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede.

4. Per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto, il canone è dovuto per anno solare al Comune ove ha sede l'impresa stessa o qualsiasi altra sua dipendenza, ovvero al Comune ove sono domiciliati i suoi agenti o mandatari che alla data del primo gennaio di ciascun anno, o a quella successiva di immatricolazione, hanno in dotazione tali veicoli.

5. Per i veicoli circolanti con rimorchio, il canone è raddoppiato.

6. Per i veicoli adibiti ad uso pubblico non è dovuto il canone per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purché sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato.

7. Il canone non è dovuto altresì per l'indicazione, sui veicoli utilizzati per il trasporto, della ditta e dell'indirizzo dell'impresa che effettua l'attività di trasporto, anche per conto terzi, limitatamente alla sola superficie utile occupata da tali indicazioni.

8. È fatto obbligo di conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento del canone e di esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.

Articolo 46 – Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni

1. Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare, si applica il canone maggiorato del 100 per cento, indipendentemente dal numero dei messaggi, per metro quadrato di superficie e per anno solare.
2. Per la pubblicità di cui al comma precedente di durata non superiore a tre mesi, si applica, per ogni mese o frazione, una tariffa pari a un decimo di quella prevista a livello regolamentare.
3. Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti, si applica il canone per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione.
4. Qualora la pubblicità di cui al comma precedente abbia durata superiore a trenta giorni, dopo tale periodo si applica una tariffa giornaliera pari alla metà di quella ivi prevista.

Articolo 47 – Pubblicità varia

1. Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi similari, che attraversano strade o piazze, la tariffa del canone è dovuta per ciascun metro quadrato e per un periodo minimo di esposizione di 15 giorni.
2. Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua compresi nel territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuto il canone a ciascun Comune sul cui territorio la pubblicità stessa viene eseguita.
3. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, si applica il canone in base alla tariffa pari alla metà di quella prevista dal comma precedente.
4. Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuto il canone per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito.
5. Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, la tariffa del canone è dovuta per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione.

Articolo 48 – Riduzioni

1. Per le diffusioni di messaggi pubblicitari riguardanti manifestazioni politiche, culturali e sportive, qualora l'occupazione sia effettuata per fini non economici, le superfici da assoggettarsi ai canoni sono calcolate con l'abbattimento del 50 per cento della tariffa.
2. Per le diffusioni di messaggi pubblicitari relative agli spettacoli viaggianti e circensi, in considerazione del loro carattere ricorrente, indipendentemente dalla durata dell'occupazione, viene riconosciuto sempre l'abbattimento del 70 per cento della tariffa.
3. Per le diffusioni di messaggi pubblicitari effettuate in occasione dell'attività edilizia le tariffe previste sono ridotte del 50 per cento.

Articolo 49 – Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:
 - a) i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
 - b) i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto;
 - c) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;

- d)** le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 (cinque) metri quadrati;
- e)** le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
- fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 - fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
 - fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
- g)** le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;
- h)** i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;
- i)** i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge n. 289 del 27 dicembre 2002, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
- j)** i mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercita che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- k)** le manifestazioni pubblicitarie attinenti ad eventi culturali, sportivi, politici e in generale tutte quelle non aventi fini economici, se realizzate con il patrocinio dell'Amministrazione comunale;

Articolo 50 – Limitazioni e divieti in materia di pubblicità

1. Sugli edifici di carattere storico ed, in genere, su tutti quelli che sono sottoposti a vincolo artistico, è vietata ogni forma di pubblicità.
2. Per la pubblicità sulle strade o in vista di esse trovano applicazione:
 - a) l'articolo 23 decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada) e successive modifiche ed integrazioni;
 - b) gli articoli da 47 a 56 del regolamento di esecuzione del Codice della strada emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 e successive modifiche ed integrazioni.
3. Per la pubblicità sui veicoli trovano applicazione:
 - a) l'articolo 23, comma 2 decreto legislativo del 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada) e successive modifiche ed integrazioni;
 - b) l'articolo 57 del regolamento di esecuzione del Codice della Strada emanato con D.P.R. del 16 dicembre 1992 n. 495 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 51 – Limitazioni sulla pubblicità fonica

1. La pubblicità eseguita con qualsiasi mezzo acustico, fisso o mobile, in modo da essere percepibile dalle vie o altro luogo pubblico, è vietata dalle ore 21.00 alle ore 9.00.
2. È parimenti vietata la pubblicità con mezzi acustici, in prossimità di case di cura e di riposo e, durante le ore di lezione o di cerimonie, in prossimità di scuole e di edifici di culto.

Articolo 52 – Limiti alla pubblicità mediante distribuzioni e mediante esposizione di striscioni posti trasversalmente alle vie e piazze pubbliche

1. La pubblicità mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale
a) è vietato il lancio su vie o piazze pubbliche;
b) è consentita la distribuzione nei pubblici esercizi;
c) è consentita mediante consegna diretta alle persone.
2. La pubblicità effettuata mediante striscioni posti trasversalmente alle vie o piazze pubbliche è consentita quando non arrechi danno al decoro o alla sicurezza stradale.

TITOLO IV PARTE II CANONE UNICO – PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 53 – Istituzione del servizio

1. È gestito, sull'intero territorio comunale, il servizio delle pubbliche affissioni, finalizzato a garantire, a fronte del versamento del relativo diritto, l'affissione in appositi impianti di manifesti di qualunque materiale, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali, politico- ideologiche e comunque prive di rilevanza economica.
2. Il servizio gestisce altresì le affissioni con contenuto commerciale, ovvero contenenti messaggi diffusi nell'esercizio di attività di rilevanza economica.

Articolo 54 – Soggetto passivo del diritto sulle pubbliche affissioni

1. È soggetto passivo del diritto sulle pubbliche affissioni colui che richiede il servizio ed, in solido, colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto.

Articolo 55 – Suddivisione del territorio comunale

1. Il territorio del Comune, ai soli fini dell'applicazione del canone alle affissioni di carattere commerciale, viene identificando come una unica categoria.

Articolo 56 – Piano degli impianti

1. Il Comune è tenuto a predisporre il Piano degli Impianti pubblicitari finalizzato ad individuare la superficie da destinare alle affissioni di natura istituzionale, sociale e comunque prive di rilevanza economica, nonché la superficie degli impianti da destinare alle affissioni di natura commerciale.
2. Il Piano degli Impianti pubblicitari deve altresì individuare la superficie degli impianti da attribuire a soggetti privati per l'effettuazione di affissioni dirette.
3. Tutti gli impianti adibiti alle affissioni devono essere contrassegnati con uno specifico numero d'ordine progressivo e con il logo della ditta proprietaria o utilizzatrice.
4. Gli impianti comunali devono essere numerati e riportare lo stemma del Comune con l'indicazione dell'Ufficio competente alla loro gestione.
5. Tutti gli impianti di affissione non di proprietà di privati hanno un numero d'ordine attribuito dal Comune.

Articolo 57 – Misura del diritto sulle pubbliche affissioni

1. La misura del diritto sulle pubbliche affissioni è riferita a ciascun foglio di dimensioni fino a cm. 70 per 100 secondo la tariffa approvata ai sensi dell'articolo 1, comma 821, della legge n. 160/2019.
2. Per ogni commissione inferiore a 50 fogli il diritto è maggiorato del 50 per cento.
3. Si applica altresì la maggiorazione del 50 per cento per superfici sopra il metro quadrato.

Articolo 58 – Pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni – Recupero somme

1. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio, direttamente sul conto corrente intestato all'Ente impositore, mediante il sistema dei versamenti unitari di cui all'articolo 17 decreto legislativo del 9 luglio 1997 n. 241 o attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dagli enti impositori.
2. Le disposizioni previste per il canone relativo alla componente sulla pubblicità si applicano, per quanto compatibili, anche al diritto sulle pubbliche affissioni.

Articolo 59 – Riduzioni del diritto

1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta al 50 per cento:
 - per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione, ai sensi del successivo art. 60;
 - per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - per gli annunci mortuari.
2. La riduzione di cui al comma 1 si applica anche:
 - ai manifesti delle scuole paritarie riconosciute dal MIUR;
 - ai manifesti di comitati, associazioni, fondazioni e ogni altro Ente privo di scopo di lucro, per i quali i committenti procederanno autonomamente alla loro affissione sugli appositi spazi, previo nulla osta dell'ufficio comunale competente. In tale ipotesi, la riduzione non verrà applicata se verrà richiesto di usufruire del servizio affissioni del Comune o la richiesta riguardi l'affissione di manifesti di natura commerciale.
3. Per l'applicazione della riduzione di cui al presente articolo, il contenuto del messaggio pubblicitario deve essere attribuibile all'ente senza scopo di lucro.
4. Nel caso in cui l'ente senza scopo di lucro non sia l'unico o principale promotore dell'evento e appaia, invece, evidente dall'impostazione grafica del manifesto il concorso prevalente di società e/o sponsor commerciali, non potrà essere applicata la riduzione del canone.
5. I requisiti sopra specificati, che danno corrispettivo alla riduzione del 50% della tariffa in argomento, devono essere documentati dal richiedente l'affissione all'atto della prenotazione degli spazi.

Articolo 60 – Esenzioni dal diritto

1. Le esenzioni dal diritto sulle pubbliche affissioni sono disciplinate espressamente dall'articolo 1, comma 833 della legge n. 160/2019, ferma restando la possibilità di introdurre ulteriori ipotesi di esenzione, in conformità a quanto disposto dal regolamento generale sulle entrate.
2. Premesso quanto sopra, l'esenzione dal canone per il servizio affissioni si applica:
 - ai manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune, svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
 - ai manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata e ai richiami alle armi;
 - ai manifesti dello Stato, delle Regioni, delle Province, delle Città Metropolitane e dei Comuni in materia di tributi;
 - ai manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
 - ai manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento europeo, regionali, amministrative;
 - a ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge.

3. Al fine di garantire disponibilità nell'utilizzo degli spazi a tutti gli interessati, per le affissioni in esenzione secondo quanto previsto dal presente articolo non sarà possibile concedere per ogni singolo evento/iniziativa/manifestazione l'affissione di un numero di manifesti superiore a 6 (nel caso di manifesti formato 70 per 100) o a 3 (nel caso di manifesti 100 per 140) o a 2 (nel caso di manifesti 140 per 200).

Articolo 61 – Modalità di esecuzione delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento delle commissioni, che devono essere numerate progressivamente con funzione di registro cronologico.

2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo.

3. Nello stesso giorno, su richiesta ed a spese del committente, l'Ente impositore o il Concessionario deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.

4. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, l'Ente impositore o il Concessionario deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.

5. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.

6. Nei casi di cui ai commi precedenti, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico e l'Ente impositore è tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni.

7. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.

8. L'Ente impositore o il Concessionario hanno l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari di manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente, mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.

9. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20,00 alle 7,00 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del diritto, con un minimo di euro 25,00 per ciascuna commissione.

10. Tale maggiorazione può, con apposita previsione del capitolato d'onori, essere attribuita in tutto o in parte al Concessionario del servizio.

11. Nell'Ufficio del servizio delle pubbliche affissioni devono essere esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio e l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni.

12. Nessuna affissione può avere luogo prima del pagamento dei diritti dovuti.

13. Il materiale abusivamente affisso fuori degli spazi stabiliti potrà essere defisso e quello affisso negli spazi stabiliti potrà essere coperto, salvo la responsabilità, sempre solidale, a norma del presente regolamento, di colui o coloro che hanno materialmente eseguito l'affissione e della ditta in favore della quale l'affissione è stata fatta.

Articolo 62 – Consegna del materiale da affiggere

1. Il materiale da affiggere dovrà essere consegnato dagli interessati dopo aver provveduto nelle forme di legge al pagamento del diritto, salvo i casi di esenzione del medesimo.

2. Il richiedente e colui nell'interesse del quale l'affissione viene richiesta restano comunque direttamente responsabili delle eventuali infrazioni di legge sia penali che civili e fiscali vigenti in materia.

Articolo 63 – Annullamento della commissione

1. In caso di annullamento dell'affissione, affinché si possa provvedere al rimborso totale o parziale del diritto versato, è necessario il rispetto dei seguenti termini:

a) la richiesta di annullamento dovrà pervenire all'Ente impositore o al Concessionario entro sette giorni dalla ricezione della comunicazione di mancanza di spazi o di altra causa ostativa

all'affissione, nel caso di manifesti di comitati, associazioni, fondazioni e ogni altro Ente privo di scopo di lucro, per i quali i committenti abbiano richiesto di procedere autonomamente alla loro affissione sugli appositi spazi;

b) nelle altre ipotesi, l'annullamento della richiesta di affissione dovrà pervenire all'Ufficio competente o al Concessionario almeno il giorno precedente quello di inizio dell'affissione.

2. Il materiale relativo alle commissioni annullate sarà tenuto a disposizione del committente per quindici giorni a decorrere da quello in cui è stato effettuato il rimborso delle somme.

TITOLO IV PARTE III CANONE UNICO – AREE MERCATALI

Articolo 64 – Istituzione del canone

1. È istituito, su tutto il territorio comunale, a fronte del versamento del relativo diritto, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, così come disposto dall'articolo 1, comma 837, della legge n. 160/2019.

2. Il canone di cui al primo comma si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al capo III del presente regolamento e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo del 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di durata inferiore all'anno solare, la TARI di cui all'articolo 1, commi 639, 667 e 668, della legge n. 147/2013.

Articolo 65 – Soggetto passivo

1. Soggetto passivo del canone mercatale, tenuto al pagamento in via principale, è il titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, l'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.

Articolo 66 – Disciplina della concessione

1. Per le occupazioni dei posteggi per il commercio su aree pubbliche, la concessione del posteggio deve essere richiesta al Comune con la presentazione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività.

2. Coloro che esercitano il commercio in forma itinerante su aree pubbliche e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo, non sono obbligati a richiedere la concessione per l'occupazione e non sono soggetti al pagamento del canone. La sosta non dovrà superare il periodo di un'ora sulla stessa area. 1. Per ogni forma di occupazione è dovuta all'Ente impositore, o al Concessionario che gli

Articolo 67 – Tariffe

1. Per ogni forma di occupazione è dovuta all'Ente impositore, o al Concessionario che gli subentra, un canone nella misura risultante dalle tariffe determinate con deliberazioni dell'organo competente nel rispetto dei limiti previsti dalla legge.

2. In assenza di nuova deliberazione si intendono prorogate tariffe fissate per l'anno precedente.

3. In ogni caso, le variazioni delle tariffe non possono comportare adempimenti a carico degli utenti, con scadenza anteriore al sessantesimo giorno dalla data di adozione.

Articolo 68 – Tariffa *standard* annua

1. Ai fini della classificazione stabilita dall'articolo 1, comma 828 della legge n. 160/2019, il Comune di Roccella Jonica applica alle occupazioni delle aree mercatali la tariffa *standard* annua prevista per i Comuni con popolazione residente, al 31 dicembre 2020, fino a 10.000 abitanti, pari ad euro 30,00 al metro quadrato.

2. La tariffa *standard* di cui al comma 1 può essere modificata con deliberazioni dell'organo competente nel rispetto dei limiti previsti dalla legge, come previsto dall'articolo 1, comma 817, della legge n. 160/2019.

Articolo 69 – Tariffa *standard* giornaliera

1. Ai fini della classificazione stabilita dall'articolo 1, comma 828 della legge n. 160/2019, il Comune di Roccella Jonica applica la tariffa *standard* giornaliera prevista per i Comuni con popolazione residente, al 31 dicembre 2020, fino a 10.000 abitanti, pari ad euro 0,60 al metro quadrato.

2. La tariffa *standard* di cui al comma 1 può essere modificata con deliberazioni dell'organo competente nel rispetto dei limiti previsti dalla legge, come previsto dall'articolo 1, comma 817, della legge n. 160/2019.

Articolo 70 – Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. I criteri per la determinazione della tariffa del canone sono individuati dal Comune di Roccella Jonica, sulla scorta degli elementi di seguito indicati:

a) classificazione delle strade (unica categoria);

b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;

c) durata dell'occupazione:

- annuale: espressa in anno solare (01/01-31/12);

- temporanea: espressa in giorni;

d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dall'Ente impositore per la salvaguardia dell'area stessa;

e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione ed alle modalità di occupazione.

2. Le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione saranno indicate nell'apposito «*Allegato tariffe B*» che sarà approvato dalla Giunta Comunale.

3. Le tariffe unitarie, ove presentino frazioni decimali, sono sempre arrotondate al secondo decimale, per difetto se il terzo decimale risulti inferiore o uguale a quattro, ovvero per eccesso se superiore.

Articolo 71 – Durata delle occupazioni

1. Le occupazioni annuali sono assoggettate al canone ad anno solare, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.

2. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone giornaliero nella misura prevista nell'apposita deliberazione di approvazione della tariffa.

Articolo 72 – Modalità di applicazione del canone sulle occupazioni di aree mercatali

1. Il canone è applicato sulla base delle tariffe di cui agli articoli 68 e 69, frazionate per ore, fino ad un massimo di 9 (nove), in relazione all'orario effettivo ed in ragione della superficie occupata.

Articolo 73 – Maggiorazioni e riduzioni

1. Non sono previste alcune forme di maggiorazione e/o riduzione delle tariffe.

Articolo 74 – Esenzioni

1. La tariffa del canone è esentata per le occupazioni nei mercati riservati all'esercizio della vendita diretta da parte di produttori agricoli che si svolgono con carattere ricorrente o in occasione di mercati a tema il cui numero di partecipanti non superi le n. 20 (venti) unità.

TITOLO V RISCOSSIONE, ACCERTAMENTO, SANZIONI, CONTENZIOSO

Articolo 75 – Versamento del canone per le occupazioni annuali

1. Il canone per le occupazioni annuali deve essere commisurato e corrisposto ad anno solare (1/01-31/12).
2. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito all'atto del rilascio della concessione o dell'autorizzazione, la cui validità è condizionata alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione, il versamento del canone va effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno; se tale data cade in giorno festivo, il versamento va effettuato il primo giorno feriale successivo.
4. Il versamento del canone deve essere effettuato direttamente sul conto corrente intestato all'Ente impositore, anche nel momento in cui la riscossione del canone sia effettuata tramite un Concessionario esterno, sulla base delle disposizioni dettate dall'articolo 2bis decreto legislativo n. 193/2016, convertito in legge n. 225/2016 e ss.mm.ii.
5. Il canone deve essere corrisposto in unica soluzione.
6. È ammessa la possibilità del versamento in n. 3 rate trimestrali anticipate (scadenti rispettivamente il 30/04 - 31/07 - 31/10 di ogni anno), qualora l'importo annuo dovuto sia superiore ad euro1.000,00.

Articolo 76 – Versamento del canone per le occupazioni temporanee

1. Per le occupazioni temporanee, il canone deve essere versato all'atto del rilascio della concessione o dell'autorizzazione, in unica soluzione anticipata per tutto il periodo dell'occupazione, con le modalità previste nel precedente articolo 75.
2. Nel caso di concessioni «ricorrenti», cioè rilasciate per periodi individuati, anche a carattere stagionale, che si ripetono, il versamento va effettuato in quattro rate di pari importo con le modalità e le scadenze di cui ai commi 4 e comma 5 del precedente articolo.

Articolo 77 – Versamento del canone mercatale

1. Il versamento del canone mercatale deve essere effettuato direttamente sul conto corrente intestato all'Ente impositore, anche nel momento in cui la riscossione del canone sia effettuata tramite un Concessionario esterno, sulla base delle disposizioni dettate dall'articolo 2bis decreto legislativo n. 193/2016, convertito in legge n. 225/2016 e ss.mm.ii.

Articolo 78 – Minimi riscuotibili

1. Gli incassi a titolo ordinario non vengono effettuati qualora le somme siano inferiori o uguali ad euro 12,00 per anno, fatte salve le somme dovute a titolo di canone temporanea, per cui si riscuote l'importo dovuto in base a tariffa senza applicare minimi.

Articolo 79 – Attività di accertamento esecutivo

1. Il canone è accertato quando, in base ad idonea documentazione dimostrativa della ragione del credito e dell'esistenza di un idoneo titolo giuridico, è possibile individuare il debitore (persona fisica o giuridica), determinare l'ammontare del credito, fissare la scadenza ed

indicare la voce economica del bilancio alla quale fare riferimento per la rilevazione contabile del credito, che deve risultare certo, liquido ed esigibile, ai sensi dell'articolo 474 c.p.c.

2. L'accertamento è effettuato dal Funzionario responsabile del servizio/procedimento.

3. In caso di affidamento a terzi del servizio di accertamento, l'accertamento indicato nel precedente comma 3 è svolto dal Concessionario incaricato della gestione stessa del servizio, nel rispetto di quanto previsto dal vigente Regolamento.

4. La contestazione del mancato pagamento di somme dovute all'Ente deve avvenire per iscritto, nell'ambito di una specifica ingiunzione di pagamento formata ai sensi del R.D. 639/1910 e notificata al debitore mediante PEC, raccomandata con avviso di ricevimento o altra forma di notifica ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 890/1982, con l'indicazione di tutti gli elementi utili al destinatario ai fini dell'esatta individuazione del debito.

5. L'accertamento contenuto nell'ingiunzione di pagamento deve contenere l'intimazione ad adempiere, entro sessanta giorni dalla notifica, all'obbligo di pagamento degli importi nello stesso indicati, ovvero, in caso di tempestiva impugnazione avanti al Giudice Ordinario competente, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo del 1° settembre 2011, n. 150.

6. Tale atto deve altresì contenere l'indicazione che lo stesso costituisce titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari, nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione coattiva/forzata.

7. Il contenuto degli atti di cui al comma precedente è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al debitore, in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti.

Articolo 80 – Interessi

1. Alla riscossione, all'accertamento, alla sospensione ed alla dilazione di pagamento, così come al rimborso del canone si applica il tasso di interesse legale, su base giornaliera, da individuarsi in conformità alle previsioni contenute nell'articolo 1284 c. c..

Articolo 81 – Sanzioni

1. Le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente sono soggette all'applicazione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre le occupazioni abusive temporanee e la diffusione di messaggi pubblicitari non annuali si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale.

2. Per le violazioni delle norme regolamentari, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui al comma precedente, né superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5 e 23 del Codice della Strada di cui al decreto legislativo del 30 aprile 1992 n. 285.

3. Le sanzioni sono irrogate dal Funzionario responsabile dell'Ente impositore o del Concessionario che gli subentra, come individuato nel presente Regolamento.

Articolo 82 – Modifica, sospensione e revoca della Concessione o dell'autorizzazione

1. Il Comune, mediante apposito atto adottato dall'Ufficio competente, può, in qualsiasi momento per ragioni di interesse pubblico sopravvenute, modificare, sospendere o revocare, con atto motivato, il provvedimento di concessione o di autorizzazione rilasciato.

2. La modifica, la sospensione e la revoca del provvedimento di concessione o di autorizzazione disposte dal competente Ufficio comunale danno diritto al rimborso proporzionale del canone corrisposto, rapportato al periodo di mancata occupazione, fatto salvo quanto previsto dalle norme speciali di cui al presente regolamento.

3. In relazione al disposto di cui all'articolo 15-ter del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito in legge il 28 giugno 2019, n. 58, il rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e

dei relativi rinnovi, concernenti attività commerciali o produttive, è subordinato alla verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali da parte dei soggetti richiedenti.

4. Sono ugualmente soggette a tale verifica le segnalazioni certificate di inizio attività, uniche o condizionate, concernenti attività commerciali o produttive, con possibilità per l'Ufficio competente alla loro autorizzazione di interrompere il relativo termine, ove venga verificato il mancato regolare pagamento dei tributi locali da parte del soggetto richiedente.

5. In caso di reiterati e gravi inadempimenti nel pagamento dei tributi locali, può essere disposta, con apposito provvedimento emesso su segnalazione dell'Ufficio Tributi, la sospensione e, nei casi di inadempimenti di assoluta gravità, come individuati e graduati con apposito provvedimento di Giunta, anche la revoca delle licenze, autorizzazioni, concessioni, concernenti attività commerciali o produttive, previo preavviso da notificare al debitore almeno trenta giorni prima dell'adozione del relativo provvedimento, con invito a regolarizzare la propria situazione tributaria.

6. Per regolarità del pagamento dei tributi locali deve intendersi l'assenza di atti di accertamento o di riscossione che siano stati emessi nei confronti del soggetto richiedente e che siano divenuti definitivi, anche a seguito di impugnazione, ma che, al momento della verifica, non siano stati correttamente pagati dal contribuente, salvo che non siano ancora decorsi i termini per il versamento delle somme dovute.

7. Non costituisce irregolarità nel pagamento dei tributi locali la presentazione di istanze di rateizzazione delle somme dovute a titolo definitivo, salvo che la rateizzazione non sia stata rispettata, con mancato versamento di oltre due rate anche non consecutive.

8. Allo stesso modo, non costituisce irregolarità nel pagamento dei tributi locali la presentazione di ricorsi nei confronti di avvisi di accertamento emessi dal Comune, ove il relativo giudizio sia ancora pendente, salvo che il contribuente non abbia provveduto al versamento delle somme richieste dal Comune a seguito di rigetto dell'istanza di sospensione degli effetti degli atti impugnati.

9. Nel caso venga accertata l'irregolarità nel pagamento dei tributi locali da parte del soggetto richiedente, la definizione di tale debito potrà intervenire anche a seguito di compensazione con eventuali rimborsi dovuti al contribuente in relazione ad altre entrate tributarie, che siano stati accertati a titolo definitivo, nei limiti previsti nel presente regolamento, salva diversa autorizzazione da parte della Giunta Comunale.

10. In caso di svolgimento di attività di accertamento complesse, che possano coinvolgere più Uffici, la verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali e il rilascio della relativa attestazione compete in ogni caso all'Ufficio Tributi.

11. La disciplina delle modalità di svolgimento dell'attività di verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali è rimessa alla Giunta comunale, cui compete l'adozione dei provvedimenti finalizzati a disciplinare l'attività degli Uffici, nonché le forme con cui l'esito dell'attività di controllo dovrà essere comunicata ai soggetti interessati.

12. Nell'ipotesi in cui l'attività di accertamento e riscossione delle entrate tributarie del Comune sia stata affidata ad un soggetto esterno, la verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali dovrà essere effettuata dal soggetto affidatario, che dovrà relazionarsi con i singoli Uffici interessati e trasmettere all'Ufficio Tributi l'esito di tale controllo entro un termine compatibile con il rilascio del provvedimento conclusivo dell'attività di verifica, che dovrà in ogni caso essere sottoscritto e notificato da parte del Funzionario responsabile dell'Ufficio Tributi.

Articolo 83 – Riscossione coattiva/forzata

1. Il soggetto affidatario dell'attività di riscossione procede ad espropriazione forzata con i poteri, le facoltà e le modalità previsti dalle disposizioni che disciplinano l'attività di riscossione coattiva.

2. Gli enti e i soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446/1997, si avvalgono per la riscossione delle norme di cui al titolo II del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, (fermo amministrativo, pignoramento diretto presso terzi e pignoramento immobiliare), con l'esclusione di quanto previsto all'articolo 48-*bis* del medesimo decreto (Disposizioni sui pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni).

3. Ai fini dell'espropriazione forzata, l'esibizione dell'estratto degli atti esecutivi notificati dall'Ente impositore, come trasmesso al soggetto legittimato alla riscossione, tiene luogo, a tutti gli effetti, dell'esibizione dell'atto stesso in tutti i casi in cui il soggetto legittimato alla riscossione, anche forzata, ne attesti la provenienza.

4. Per gli atti di accertamento emessi a partire dal 1° gennaio 2020, una volta decorsi sessanta giorni dalla notifica dell'ingiunzione esecutiva, la riscossione delle somme accertate viene affidata dall'Ente impositore al soggetto legittimato alla riscossione forzata (Agenzia Entrate-Riscossione o altro Concessionario locale iscritto all'Albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 446/1997), fatta salva la possibilità per di attivare la riscossione in proprio.

5. Con riferimento agli atti di cui al comma precedente, in caso di avvenuta impugnazione, il Funzionario Responsabile valuta la possibilità di attivare la riscossione in pendenza di giudizio, avuto riguardo alla natura del debitore ed al rischio di perdita del credito prima del passaggio in giudicato della sentenza che decide la controversia.

6. In presenza di fondato pericolo, debitamente motivato e portato a conoscenza del contribuente, per il positivo esito della riscossione, decorsi sessanta giorni dalla notifica, la riscossione delle somme indicate negli atti di cui ai commi precedenti, nel loro ammontare integrale comprensivo di interessi e sanzioni, può essere affidata in carico ai soggetti legittimati alla riscossione coattiva/forzata anche prima del termine di cui al comma 1 del presente articolo. L'esecuzione è sospesa per un periodo di 180 giorni dall'affidamento in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata, ridotto a 120 giorni ove la riscossione delle somme richieste sia effettuata direttamente dall'Ente impositore.

7. Il termine di sospensione non si applica con riferimento alle azioni cautelari e conservative, nonché ad ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore, nonché, in caso di accertamenti definitivi, anche in seguito a giudicato, o di recupero di somme derivanti da decadenza dalla rateazione.

8. Il soggetto legittimato alla riscossione forzata informa, con raccomandata semplice o posta elettronica, il debitore di aver preso in carico le somme per la riscossione.

9. Tuttavia, ove il soggetto legittimato alla riscossione forzata, successivamente all'affidamento in carico dell'atto, venga a conoscenza di elementi idonei a dimostrare il fondato pericolo di pregiudicare la riscossione, non opera la sospensione e non deve essere inviata l'informativa.

10. Per il recupero di importi fino a euro 10.000,00, prima di attivare una procedura esecutiva e cautelare, il soggetto riscossore deve inviare un sollecito di pagamento per avvisare il debitore che il termine indicato nell'atto è scaduto e che, se non provvede al pagamento entro trenta giorni, saranno attivate le procedure cautelari ed esecutive.

11. In deroga all'articolo 1, comma 544 della legge n. 228/2012, per il recupero di importi fino a euro 1.000,00 il termine di centoventi giorni è ridotto a sessanta giorni.

12. Decorso un anno dalla notifica degli atti esecutivi, l'espropriazione forzata è preceduta dalla notifica dell'avviso di cui all'articolo 50 D.P.R. n. 602/1973.

Articolo 84 – Costi del procedimento di riscossione coattiva/forzata mediante accertamento esecutivo

1. In caso di mancato pagamento entro sessanta giorni dalla notifica, oltre all'importo dell'atto, vengono posti a carico del debitore i seguenti costi:

- oneri di riscossione a carico del debitore (costi di elaborazione e di notifica degli atti), pari rispettivamente al:

- 3 per cento delle somme dovute (canone, sanzioni ed interessi), in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla data di esecutività dell'atto, fino ad un massimo di euro 300,00;

- 6 per cento delle somme dovute (canone, sanzioni ed interessi), in caso di pagamento oltre detto termine, fino a un massimo di euro 600,00;

- spese di notifica e delle successive fasi cautelari ed esecutive, come individuate rispettivamente dai decreti del Ministero dell'economia e delle finanze 21 novembre 2000 e 12 settembre 2012;

- costo della notifica degli atti e costi per l'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore, ivi comprese le spese per compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie e i diritti, oneri ed eventuali spese di assistenza legale strettamente attinenti alla procedura di recupero.

2. I costi individuati nel presente articolo si applicano anche in caso di emissione delle ingiunzioni previste dal R. D. n. 639/1910, relative ad atti di accertamento notificati fino al 31 dicembre 2019.

3. In attesa dell'approvazione degli appositi decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze previsti dall'articolo 1, comma 806, della legge n. 160/2019, L'Ente impositore è tenuto a controllare il rispetto degli adempimenti richiesti al soggetto affidatario, la validità, congruenza e persistenza degli strumenti fideiussori esibiti in fase di aggiudicazione dal soggetto medesimo, nonché le condizioni di inadempimento che possono dar luogo alla rescissione anticipata dei rapporti contrattuali e all'avvio delle procedure di cancellazione dall'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 446/1997.

4. I conservatori dei pubblici registri immobiliari e del pubblico registro automobilistico eseguono le iscrizioni, le trascrizioni e le cancellazioni dei pignoramenti, delle ipoteche e del fermo amministrativo richieste dal soggetto legittimato alla riscossione forzata in esenzione da ogni tributo e diritto.

5. I conservatori sono altresì tenuti a rilasciare in carta libera e gratuitamente al soggetto legittimato alla riscossione forzata l'elenco delle trascrizioni e iscrizioni relative ai beni da loro indicati, contenente la specificazione dei titoli trascritti, dei crediti iscritti e del domicilio dei soggetti a cui favore risultano fatte le trascrizioni e le iscrizioni.

6. I competenti uffici dell'Agenzia delle entrate rilasciano gratuitamente al soggetto legittimato alla riscossione forzata le visure ipotecarie e catastali relative agli immobili dei debitori e dei coobbligati e svolgono gratuitamente le attività di cui all'articolo 79, secondo comma, del D.P.R. n. 602/1973.

7. I contenuti delle norme vigenti riferite agli agenti della riscossione si intendono applicabili, sin dalla data di entrata in vigore delle stesse norme, anche alle attività svolte in regime di concessione per conto degli Enti Locali, il cui ramo d'azienda è stato trasferito ai sensi dell'articolo 3, comma 24, lettera b), del decreto legge n. 203/2005, convertito dalla legge n. 248/2005.

Articolo 85 – Interessi moratori

1. Nel caso la riscossione sia affidata all'Agente Nazionale della riscossione, a partire dal primo giorno successivo al decorso del termine di sessanta giorni dalla notifica dell'atto finalizzato alla riscossione del canone, le somme richieste verranno maggiorate degli interessi di mora nella misura indicata dall'articolo 30 del D.P.R. n. 602/1973, calcolati a partire dal giorno successivo alla notifica degli atti stessi, oltre agli oneri di riscossione, interamente a carico del debitore.

2. In caso di riscossione da parte dello stesso Ente impositore o di soggetto iscritto all'albo di cui all'articolo 53 decreto legislativo n. 446/1997, sulle somme dovute, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, verranno applicati, decorsi trenta giorni dall'esecutività dell'atto e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse del due per cento annuo, da applicarsi in ragione giornaliera.

Articolo 86 – Rimborsi

1. Il rimborso del canone versato e risultato non dovuto è disposto dal responsabile del servizio, su richiesta del contribuente/utente o d'ufficio, se direttamente riscontrato.

2. Le richieste di rimborso debbono essere presentate, a pena di decadenza, con apposita istanza debitamente documentata da inoltrare tramite Posta elettronica certificata o, in alternativa, con altra procedura formale di spedizione o deposito, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

3. Nell'istanza di rimborso, il contribuente dovrà indicare il proprio codice IBAN, al fine di agevolare l'Ufficio competente nell'emissione del relativo pagamento, che verrà effettuato

prioritariamente mediante bonifico e, solo ove il richiedente non abbia la disponibilità di un conto corrente, mediante emissione del relativo mandato di pagamento.

4. Nell'evasione delle istanze di rimborso verrà accordata priorità a quelle presentate mediante Posta elettronica certificata e che riportino l'indicazione del codice IBAN del contribuente sul quale effettuare il relativo pagamento, ove l'istanza di rimborso risulti fondata.

5. Il rimborso delle somme indebitamente versate potrà essere disposto per un periodo massimo di cinque anni precedenti a quello in cui è stata presentata la relativa domanda ovvero è stato adottato d'ufficio il provvedimento di rimborso.

6. Il Funzionario responsabile dovrà evadere le suddette richieste emettendo un provvedimento di accoglimento o di rigetto entro il termine di 180 giorni decorrenti dal momento della presentazione dell'istanza da parte del contribuente, dando priorità alle istanze di rimborso che prevedano il pagamento delle somme dovute mediante accredito tramite bonifico su conto corrente bancario o postale, a fronte della comunicazione del relativo codice IBAN da parte del soggetto richiedente.

7. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla documentazione dell'avvenuto pagamento.

8. In caso di rimborso per importi versati per errore del contribuente e risultati non dovuti, si applica il tasso d'interesse legale, con decorrenza dalla data di ricezione dell'istanza di rimborso ovvero, in caso di riscontro d'ufficio, dalla data di accertamento del diritto al rimborso.

9. I rimborsi d'ufficio non vengono disposti qualora le somme da riconoscere siano inferiori o uguali a euro 12,00 per anno.

Articolo 87 – Contenzioso

1. Tutti gli atti di riscossione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria possono essere impugnati avanti al Giudice Ordinario (Giudice di Pace e Tribunale), in base alla competenza per valore del Giudice (come modificata dalla legge n. 99/2009), da individuarsi, per quanto riguarda la competenza territoriale, con riferimento al luogo in cui gli atti sono stati emessi.

TITOLO VI NORME FINALI

Articolo 88 – Normativa di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni della legge n. 160/2019 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le vigenti normative statali e regionali e dei regolamenti comunali in materia di entrate, ove non derogati espressamente dal presente regolamento.

2. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali, regionali e regolamentari.

3. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sopra ordinata.

Articolo 89 – Norme abrogate

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme primarie e regolamentari con esso contrastanti.

Articolo 90 – Efficacia del regolamento

1. Il presente Regolamento entra in vigore e presta i suoi effetti dal **1° gennaio 2022**, in conformità a quanto disposto dall'articolo 107, comma 2 decreto legge del 17 marzo 2020 n. 18, convertito in legge il 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dal decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché dall'articolo 151, comma primo, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.).

Allegato A)

MODALITA' DI CALCOLO DEL CANONE DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO

Il canone è calcolato moltiplicando la tariffa, giornaliera o annuale, per la durata e il numero di metri quadri o lineari dell'occupazione, arrotondati per eccesso, salvo le seguenti diverse specifiche disposizioni.

Tutte le occupazioni hanno durata temporanea, ad eccezione delle occupazioni per permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, nonché per l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica.

La durata massima delle occupazioni temporanee è stabilita secondo quanto previsto all' art. 9 lett. c) del regolamento comunale.

Le occupazioni temporanee si distinguono in:

- **infrannuali**, di durata inferiore a 12 mesi;

- **annuali**, di durata tra 1 e 30 anni:

- occupazioni per passi carrabili, distributori di carburante, esposizioni e vendita di beni e servizi in forma stabile, soprassuolo e sottosuolo, parcheggi posti auto privati: fino a 30 anni;

- altre occupazioni: fino a 9 anni.

La tariffa delle occupazioni annuali è pari alla tariffa giornaliera moltiplicata per 360 giornate (salvo quanto diversamente disposto per le singole fattispecie).

- **stagionali**, riferite a limitati e ripetuti periodi dell'anno fino a un massimo di 6 mesi ad anno solare, calcolati a mensilità sulla base della tariffa annuale.

Convenzionalmente tali periodi hanno inizio con il 1° o il 15° giorno del primo mese di occupazione.

Determinazione del canone in base alla durata dell'occupazione

Per le occupazioni anche non continuative, aventi durata inferiore alle 12 ore giornaliere nel caso di attività edilizia con transenne mobili ed alle 4 ore negli altri casi, il canone va calcolato tenendo conto di quanto segue:

- la fascia oraria dalle ore 8.00 alle ore 12.00 sconta una tariffa pari ai 4/12 della tariffa giornaliera;
- la fascia oraria dalle ore 12.00 alle ore 16.00 sconta una tariffa pari ai 3/12 della tariffa giornaliera;
- la fascia oraria dalle ore 16.00 alle ore 20.00 sconta una tariffa pari ai 2/12 della tariffa giornaliera;
- le fasce orarie dalle ore 20.00 alle ore 8.00 del mattino successivo scontano una tariffa per ognuna di esse equivalente ad 1/12 della tariffa giornaliera;
- le occupazioni di durata non superiore alle 4 ore si computano per l'intero periodo della fascia interessata per orario a tariffa più elevata;
- le occupazioni di durata superiore alle 4 ore si computano per gli interi periodi delle fasce interessate in ragione dell'orario.

Il canone delle occupazioni stagionali è pari al 10% del canone annuale per singolo mese di occupazione.

Il calcolo del canone va coordinato con le specifiche previsioni in merito al computo metrico ed alle particolari agevolazioni e maggiorazioni.

Disposizioni specifiche per singola tipologia di occupazione

I. dehors (Spazio all'aperto fornito di tavolini, caratteristico di bar e di ristoranti)

La superficie di occupazione di suolo pubblico per esercizi pubblici con licenza di somministrazione è computata ai fini della determinazione del canone solo per la parte eccedente i 5 metri quadrati.

In caso di occupazioni con diverse durate temporali riferite allo stesso pubblico esercizio, la predetta agevolazione si applica a quella più favorevole al concessionario.

Il canone è altresì ridotto del 20% per occupazioni che ospitano eventi di carattere locale aventi contenuto musicale, culturale e di promozione di prodotti tipici che singolarmente o cumulativamente, non siano inferiori a 20 giorni all'anno.

Tale riduzione è riconosciuta, previa presentazione di idonea rendicontazione, mediante scomputo dal canone per il periodo successivo o rimborso dell'importo pagato.

Per le concessioni in aree esclusivamente pedonali riqualificate, la tariffa è maggiorata del 10%.

In ogni caso la tariffa è aumentata del 40% quando l'occupazione si realizzi in installazioni di accoglimento dei clienti che consentano un uso continuo delle aree, indipendentemente dalle condizioni atmosferiche o stagionali.

La tariffa per il mantenimento in loco di pedane, in assenza di posizionamento di dehors, è equiparata a quella del successivo punto 18.

Non sono computati ai fini del calcolo del canone unico **le porzioni di ombrelloni** che, per la particolare conformazione delle aree o per consentire il rispetto degli spazi destinati al transito pedonale o alle corsie d'emergenza, non sono utilizzabili al fine del posizionamento di arredi, **elementi di delimitazione o accessori**, comunque compatibili con quanto previsto dal Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico ed aperto al pubblico con "dehors", laddove non siano reperibili elementi maggiormente idonei tra i formati standard normalmente in commercio.

2. esposizione e vendita di beni o servizi in forma stabile

Per le occupazioni a mezzo di chioschi o altri manufatti stabilmente fissati al suolo la tariffa è **ridotta del 25%**, qualora il concessionario svolga l'attività di vendita della stampa quotidiana e periodica esclusivamente oppure unitamente ad altri settori.

La superficie dell'occupazione è determinata dalla proiezione sul suolo del filo esterno della copertura del manufatto.

3. esposizioni senza vendita di merci

Il canone è calcolato applicando la tariffa giornaliera o annuale, a seconda della durata.

4. esposizioni promozionali

Essendo tali occupazioni ammesse per periodi massimi di 15 giorni non consecutivi all'anno, non è prevista la tariffa annuale.

Per le esposizioni promozionali di veicoli, la superficie di ciascun mezzo è convenzionalmente determinata in 10 metri quadrati.

5. fiere e altre manifestazioni simili

Per le occupazioni realizzate a manifestazione iniziata, a seguito della rinuncia o dell'assenza di un concessionario di posteggio, il canone è dovuto in proporzione al numero delle giornate di effettiva utilizzazione o di possibile svolgimento dell'attività.

Per le occupazioni concesse in occasioni di particolare importanza e potenzialità economica, ravvisata con Deliberazione della Giunta Comunale, **la tariffa base per l'occupazione è aumentata del 50%**.

6. manifestazioni sportive, culturali, musicali, ricreative

Per le occupazioni realizzate a manifestazione iniziata, a seguito della rinuncia o dell'assenza di un concessionario di posteggio, il canone è dovuto in proporzione al numero delle giornate di effettiva utilizzazione o di possibile svolgimento dell'attività.

Per le occupazioni concesse in occasioni di particolare importanza e potenzialità economica, ravvisata con Deliberazione della Giunta Comunale, **la tariffa base per l'occupazione è aumentata del 50%**.

7. attività dello spettacolo viaggiante, mestieri di strada

Per le occupazioni con attività dello spettacolo non sono computati nel canone unico i veicoli destinati al ricovero di mezzi e persone.

La tariffa giornaliera per i mestieri artistici di strada per i primi 5 giorni è maggiorata di 15 volte; per i successivi si applica la sola tariffa giornaliera.

In tutti i casi, la tariffa annuale è pari, convenzionalmente, a 75 volte la tariffa giornaliera.

Sono equiparate all'attività dello spettacolo viaggiante le imprese esercenti attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante, se presenti in contemporanea alle stesse.

8. distributori di carburante

Per le occupazioni con impianti per la distribuzione di carburanti, la superficie di riferimento per la

determinazione del canone comprende il suolo concesso e si estende alla proiezione su di esso delle occupazioni nel soprassuolo.

Nelle aree di servizio la tariffazione è differenziata a seconda delle singole destinazioni delle aree occupate.

Vengono computate nei distributori di carburante le aree contenenti le pompe di erogazione, a cui va aggiunta una misura convenzionale di 10 metri quadrati per ogni blocco di erogazione, anche se multiprodotto.

Il canone per le aree di transito e per i serbatoi di carburanti si calcola applicando la tariffa di cui al successivo punto 16.

La tariffa per i distributori di carburante a metano è ridotta del 50%;

la tariffa per i distributori di energia elettrica per veicoli elettrici è ridotta del 75%.

Le aree sono computate con le caratteristiche precedentemente elencate.

9. impianti pubblicitari

Per gli impianti pubblicitari si applicano le tariffe previste nell'**allegato B)** "Tariffe Canone Unico Esposizioni pubblicitarie".

10. altre attività commerciali

Il canone è calcolato applicando la tariffa giornaliera o annuale, a seconda della durata.

11. attività edilizia

Per le occupazioni con impalcature, ponteggi, ecc. finalizzate all'esercizio dell'attività edilizia, la superficie computabile per la determinazione del canone è quella corrispondente allo sviluppo orizzontale al suolo di tali strutture.

Nel caso di realizzazione di opere che comportino cantieri a sviluppo progressivo, le concessioni possono essere rilasciate con atti unici che indichino lo sviluppo, la localizzazione delle occupazioni, e le modalità di svolgimento dell'opera.

Il canone al mq. è calcolato moltiplicando, per ciascuna delle seguenti tipologie, la tariffa giornaliera per il coefficiente tariffario ed il periodo di occupazione.

Tipologia	Fascia di occupazione	Coefficiente tariffario	periodo
Occupazioni brevi	1-120 giorni	0,80	Giorni effettivi
Occupazioni medie	121-180 giorni	0,96	140 (forfait)
Occupazioni lunghe	181-365 giorni	1,12	250 (forfait)

12. soste operative

La tariffa annuale è pari, convenzionalmente, a 18 volte la tariffa giornaliera.

La tariffa annuale per le occupazioni per le forniture continuative di combustibili e liquidi in genere è ridotta del 50%.

13. traslochi e trasporti

La tariffa annuale è pari, convenzionalmente, a 18 volte la tariffa giornaliera.

14. occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, nonché per l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica.

Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti moltiplicata per la tariffa stabilita **nell'Allegato Tariffe B).**

L'ammontare del canone dovuto all'Ente non può essere inferiore a euro 800.

Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete.

Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente.

Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

Si considera utente colui che, in forza di formale atto giuridico, instaura con la società erogatrice un rapporto di fornitura del servizio e non chi usufruisce occasionalmente del servizio stesso.

Nel caso in cui l'utente abbia più rapporti con la medesima azienda, questa dovrà conteggiare la posizione per quanti sono i servizi resi, indipendentemente dal fatto che unico sia il soggetto a cui detti servizi vengono forniti.

Se l'utenza è unitariamente intestata ad un Condominio, questa va conteggiata una sola volta.

Nel caso in cui il numero di utenti sia, per la particolare tipologia di occupazione permanente, nullo, indeterminato o indeterminabile, il canone è dovuto nella misura forfetaria minima prevista dalla Legge (soggetta a rivalutazione annuale ISTAT).

15. passi carrabili

La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale.

Il canone relativo ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità.

Non sono soggetti al canone i passi carrabili per i quali, nelle annualità precedenti all'applicazione dello stesso, sia avvenuta l'affrancazione dalla Tosap.

Può essere connesso al passo carrabile il divieto di sosta. Questo deve essere sempre segnalato con l'apposito segnale/cartello che indica la relativa autorizzazione.

Il costo del segnale/cartello è a carico dell'utente richiedente e deve essere rimborsato all'Ente che lo sostiene.

Per essere valido il passo carrabile con divieto di sosta deve riportare per legge:

- il nome e lo stemma del comune che lo hanno autorizzato;
- il numero di autorizzazione;
- la scritta passo carrabile;
- il segnale di divieto di sosta;

L'eventuale segnaletica orizzontale che evidenzia l'accesso al passo carrabile è a totale costo a carico dell'utente.

16. spazi soprastanti e sottostanti il suolo non aventi natura commerciale

Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo pubblico con cavi o condutture sono calcolate in base alla lunghezza in metri lineari, indipendentemente dalla loro sezione o volume.

Per ogni altra occupazione di soprassuolo o sottosuolo la superficie è determinata dalla proiezione sul suolo delle opere di occupazione.

Per le occupazioni annuali del sottosuolo la tariffa standard di cui all'art. 1 comma 826 della Legge 160/2019 è ridotta a un quarto.

Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa ridotta di cui al precedente paragrafo, va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la predetta tariffa ridotta è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.

17. parcheggi a pagamento

Le concessioni di aree a terzi per la gestione temporanea del servizio pubblico di parcheggio si computano convenzionalmente nella misura di 10 metri quadrati a posto auto.

Quando la concessione ha una durata inferiore a 6 mesi la tariffa è applicata a settimane o frazioni di settimana concesse, in ragione di 1/52 di quella annua per ogni settimana o frazione di essa.

Sono fatte salve diverse convenzioni approvate con deliberazione consiliare in caso di parcheggi realizzati in Project Financing o con particolari modalità di determinazione del canone da corrispondere a titolo di concessione.

Nelle aree vincolate a parcheggio con atto deliberativo comunale, gestite direttamente dall'amministrazione, il canone praticato è stabilito direttamente a posto auto e variabilmente in ragione della durata della sosta, nella stessa misura che viene imposta dagli eventuali concessionari privati in aree di analoga importanza.

18. posti auto privati

Si computano convenzionalmente 10 metri quadrati a posto auto.

COMUNE DI ROCCELLA IONICA
(Città Metropolitana di Reggio Calabria)

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
(ai sensi dell'art.49 –comma 1 – Decr. Legisl. n.267/2000)

Proposta di Deliberazione n. 21/2022

Ufficio Proponente: Area Programmazione e Finanze

Oggetto: Approvazione Regolamento Canone Unico Patrimoniale

Visto l'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000;

Visto l'art. 3 del Regolamento Comunale del Sistema dei Controlli Interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 17.01.2013

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL – D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE

Motivazione: -----

Data 23.06.2022

Il Responsabile dell'Area
F.to dott. Domenico Sansotta

COMUNE DI ROCCELLA IONICA
(Città Metropolitana di Reggio Calabria)

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(ai sensi dell'art.49 –comma 1 – Decr. Legisl. n.267/2000)

Proposta di Deliberazione n. 21/2022

Ufficio Proponente: Area Programmazione e Finanze

Oggetto: Approvazione Regolamento Canone Unico Patrimoniale

Visto l'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000;

Visto l'art. 3 del Regolamento Comunale del Sistema dei Controlli Interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 17.01.2013

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL – D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000:

- **comporta** riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente ed in ordine alla regolarità contabile si esprime parere preventivo FAVOREVOLE

Motivazione: -----

- **non comporta** riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente e **non richiede** il parere preventivo in ordine alla regolarità contabile.

Data 23.06.2022

Il Responsabile dell'Area
F.to dott. Domenico Sansotta

Il Presidente del Consiglio Comunale
f.to sig. Antonio Ursino

Il Segretario Generale
f.to dott.ssa Nausica Filippone

Il sottoscritto dichiara che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio il **15 DIC. 2022** n. _____ reg. pubblicazioni e vi rimarrà affissa per 15 giorni.

Data **15 DIC. 2022**

Il Responsabile del Servizio
f.to dott. Luca Marrapodi

Attesto che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio il **15 DIC. 2022** e per 15 giorni consecutivi. Prot. n. **14840**

Data **15 DIC. 2022**

Il Segretario Generale
f.to dott.ssa Nausica Filippone

Non Sottoposta a Controllo
(D.Lvo n. 267/2000)

- Ai sensi dell'art. 134 comma 4
(perché dichiarata immediatamente eseguibile)
- Ai sensi dell'art. 134 comma 3
(perché decorsi 10 gg. dalla pubblicazione)

Il Segretario Generale
f.to dott.ssa Nausica Filippone

É copia conforme all'originale per uso amministrativo

Roccella Jonica, **15 DIC. 2022**



Il Segretario Generale
dott.ssa Nausica Filippone

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il **15 DIC. 2022** e per quindici giorni consecutivi, senza reclami ed opposizioni.

Data _____

Il Segretario Generale
f.to dott.ssa Nausica Filippone